Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 116° — Numero 128

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 16 maggio 1975 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)
Annuo L. 33.000 - Semestrale L. 17.400 - Trimestrale L. 9.200 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.	Annuo L. 20.000 - Semestrale L. 12.000 - Trimestrale L. 6.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). L'Agenzia di Milano e le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

REGIONI

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

COMUNICATO

Venerdì 9 maggio 1975, alle ore 11,30, il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Sean P. Kennan il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di ambasciatore della Repubblica d'Irlanda a Roma.

(3979)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 maggio 1975, n. **146.**

Regolamento di attuazione dell'art. 4 della legge 15 novembre 1973, n. 734, concernente la corresponsione di indennità di rischio al personale civile, di ruolo e non di ruolo, ed agli operai dello Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'art. 4 della legge 15 novembre 1973, n. 734;

Sentite le organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative;

Udito il Consiglio superiore della pubblica amministrazione;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per il tesoro, per il bilancio e la programmazione economica e per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

E' approvato il regolamento di attuazione dell'art. 4 della legge 15 novembre 1973, n. 734, annesso al presente decreto, contenente norme per la determinazione delle misure e delle modalità di corresponsione delle indennità per compensare prestazioni di lavoro che comportino continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli alla salute o alla integrità personale ovvero che richiedano un maneggio di valori di cassa quando possano derivarne rilevanti danni patrimoniali o comportino una continua applicazione agli impianti meccanografici o che siano effettuate in ore notturne.

Il regolamento predetto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha effetto dal 1° gennaio 1973.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 maggio 1975

LEONE

MORO — COLOMBO — ANDREOTTI — TOROS

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *maggio* 1975
Atti di Governo, registro n. 9, *foglio n.* 76

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL'ART. 4 DELLA LEGGE 15 NOVEMBRE 1973, N. 734

Art. 1.
Indennità di rischio

Agli impiegati civili, di ruolo e non di ruolo, ed agli operai dello Stato, che fruiscono dell'assegno perequativo di cui alla legge 15 novembre 1973, n. 734, compete, ai sensi dell'art. 4 della legge predetta, una indennità giornaliera di rischio per le prestazioni di lavoro, di cui all'unita tabella *A*, comportanti continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli alla salute o alla incolumità personale.

Detta indennità è corrisposta nelle seguenti misure ed in relazione ai gruppi indicati nella citata tabella *A*:

Gruppo di appartenenza	Importo
I	700
II	690
III	500
IV	400
V	300

Resta fermo l'obbligo per le amministrazioni interessate di garantire la sicurezza e l'igiene delle condizioni di lavoro in applicazione delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali nonché delle altre norme vigenti intese alla tutela della integrità fisiopsichica e dello stato di salute dell'uomo negli ambienti di lavoro.

Art 2.
Corresponsione dell'indennità di rischio

L'indennità di cui all'articolo precedente compete, per ogni giornata di servizio effettivamente reso, esclusivamente al personale applicato in modo diretto e continuo in una delle attività lavorative indicate nei gruppi dell'allegata tabella *A*.

Detta indennità non si corrisponde durante i giorni di assenza per qualsiasi causa, esclusi i periodi di assenza per infermità, infortunio sul lavoro o malattia professionale dipendenti da causa di servizio inerente al rischio cui l'indennità si riferisce.

Ai fini del riconoscimento dell'equo indennizzo si applicano le norme di cui agli articoli 35 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

L'indennità di rischio di cui all'art. 1 non è cumulabile con quelle previste dagli articoli 3, 4 e 5 del presente regolamento, nonché con l'indennità di pilotaggio e di volo.

Art. 3.
Operatori subacquei

Agli operatori subacquei, che rientrano tra il personale di cui al comma primo dell'art. 1 del presente regolamento, spetta una indennità di rischio nelle misure e con le modalità di cui all'unità tabella *C*.

Per operatori subacquei si intendono i dipendenti dello Stato di cui al primo comma che, avendo frequentato corsi subacquei presso le apposite scuole e conseguito i relativi brevetti, siano stati abilitati dall'amministrazione di appartenenza all'impiego delle apparecchiature di immersione.

Le apparecchiature di immersione il cui impiego dà titolo alla corresponsione delle indennità di cui al primo comma sono le seguenti:

a) ad aria compressa (colonna n. 2 della tabella *C*): scafandro normale; autorespiratore ad aria; camera di decompressione a bordo, a terra e subacquea, campane di salvataggio;

b) a miscele sintetiche (colonna n. 3 della tabella *C*): autorespiratore o respiratore a miscela; impianti iperbarici a terra; impianti per immersioni profonde di bordo, sia di superficie che subacquei; scafandri rigidi articolati; torrette batiscopiche;

c) ad ossigeno (colonna n. 4 della tabella *C*): autorespiratori ad ossigeno a circuito chiuso.

Gli assistenti sanitari che operano all'interno di camere di decompressione o di impianti iperbarici a terra hanno titolo allo stesso trattamento previsto per gli operatori subacquei in identiche condizioni di impiego.

L'indennità di cui al presente articolo non è cumulabile con le altre analoghe indennità previste dal presente regolamento.

Nei casi di infortunio o di infermità dipendenti da causa di servizio inerente all'attività di immersione, l'indennità è dovuta, nei giorni di assenza dal servizio, in misura corrispondente alla media, ragguagliata a mese, delle indennità orarie percepite nel semestre precedente.

Art. 4.
Indennità maneggio valori di cassa

Agli impiegati civili dello Stato, di ruolo e non di ruolo, che per legge o in base ad un provvedimento formale sono addetti in via continuativa a servizi che comportino maneggio di valori di cassa, dal quale possano derivare rilevanti danni patrimoniali, compete una indennità giornaliera nella misura indicata a fianco di ciascuna delle seguenti categorie:

	Importo
a) maneggio valori di importo medio mensile rapportato ad anno non inferiore a lire 500 milioni	L. 300
b) maneggio valori di importo medio mensile rapportato ad anno non inferiore a lire 250 milioni	» 200
c) maneggio valori di importo medio mensile rapportato ad anno non inferiore a lire 100 milioni	» 100

L'indennità di cui al primo comma non compete agli impiegati delegati alla sola riscossione e pagamento degli stipendi.

Art 5.
Indennità meccanografica

Al personale civile dello Stato, di ruolo e non di ruolo, nonché al personale docente e non docente della scuola di ogni ordine e grado, formalmente assegnato, nei limiti del contingente stabilito con decreto del Ministro competente di concerto con il Ministro per il tesoro, ai centri meccanografici od elettronici ed effettivamente applicato ai relativi impianti, ivi compresi i direttori dei centri, gli analisti ed i programmatori, è dovuta una indennità giornaliera di L. 300.

Art. 6.
Indennità di servizio notturno

Agli impiegati civili, di ruolo e non di ruolo, e agli operai dello Stato le cui prestazioni di lavoro ordinario inerenti a servizi di istituto, siano effettuate, anche a turno, nelle ore comprese fra le 22 e le 6, compete una indennità oraria di servizio notturno di L. 100.

L'indennità per servizio notturno compete in ragione delle ore di servizio effettivamente prestate e non è cumulabile con i compensi per lavoro straordinario.

Art. 7.
Decorrenza e limiti

La indennità di rischio di cui agli articoli 1 e 3 del presente regolamento, nonché le indennità di maneggio valori di cassa, meccanografica e di servizio notturno previste negli articoli 4, 5 e 6, competono dal 1° gennaio 1973 esclusivamente agli impiegati civili, di ruolo e non di ruolo, ed agli operai dello Stato che sono applicati in modo diretto e continuo ai particolari servizi per i quali le indennità sono corrisposte e limitatamente alla effettiva durata delle prestazioni stesse, sempreché fruiscano dell'assegno perequativo pensionabile di cui alla legge 15 novembre 1973, n. 734.

Le indennità predette non competono per i periodi di assenza dal servizio per qualunque causa, salvo quanto previsto dai precedenti articoli 2 e 3.

Art. 8.
Individuazione delle categorie

In sede di prima applicazione del presente regolamento la rispondenza fra le categorie di personale aventi diritto all'indennità di rischio di cui al precedente art. 1 e le attività comportanti rischio da esse prestate, quali previste nell'allegato *A*, è determinata con decreto del Ministro competente, di concerto con i Ministri per l'organizzazione della pubblica amministrazione e per il tesoro, sulla base di apposita dichiarazione motivata, rilasciata sotto la sua diretta responsabilità, dal capo dell'ufficio, laboratorio o stabilimento presso cui il personale suddetto presta servizio.

In caso di dubbio o di contestazione in ordine al contenuto della dichiarazione suddetta, il decreto di cui al precedente comma sarà emanato in base a declaratoria motivata di conformità rilasciata, a seguito di visita ispettiva, da una commissione tecnica composta da un ispettore medico o tecnico del lavoro designato dall'Ispettorato medico centrale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, da un medico designato dal Ministero della sanità e da un funzionario tecnico designato dalla amministrazione interessata.

Le eventuali variazioni successive alla determinazione contenuta nel decreto ministeriale di cui al primo comma, saranno apportate con le stesse modalità in base ad accertamento tecnico effettuato, a seguito di visita ispettiva, dalla commissione di cui al secondo comma, che dovrà motivare la proposta di variazione.

Art. 9.
Libretto individuale di rischio

Per il personale al quale compete l'indennità prevista dagli articoli 1 e 3 del presente regolamento, è istituito il libretto individuale di rischio.

Nel libretto devono essere annotate, a cura dell'amministrazione di appartenenza del dipendente, le complete generalità dell'interessato, il ruolo o categoria di appartenenza, la qualifica rivestita, la indicazione specifica dell'attività lavorativa alla quale è applicato, come prevista in uno dei gruppi di prestazioni di cui alla tabella *A* allegata al presente regolamento, nonché i periodi di effettiva applicazione ai lavori stessi, ed a cura del sanitario le risultanze relative alle visite mediche effettuate, ai ricoveri, alle infermità o infortuni dipendenti da causa di servizio inerenti l'attività comportante il rischio.

Il libretto viene custodito presso l'ufficio, il laboratorio o lo stabilimento nei quali il dipendente presta effettivo servizio dal rispettivo funzionario dirigente, che dovrà garantirne personalmente la rigorosa riservatezza, e viene trasmesso per via d'ufficio in caso di trasferimento ad altro laboratorio, stabilimento o ufficio. Viene inserito nel fascicolo personale del dipendente qualora cessi dall'attività comportante rischio.

Il dipendente interessato ha diritto di prendere visione, a semplice richiesta, del libretto sanitario o ad averne copia integrale o parziale senza spese.

Art. 10.

Modalità di corresponsione

Alla corresponsione delle indennità previste dal presente regolamento in favore del personale avente diritto sarà provveduto mensilmente dalle singole amministrazioni di appartenenza sulla base di apposita attestazione rilasciata dai rispettivi capi di ufficio sotto la loro personale responsabilità.

Dalla attestazione suddetta devono risultare, oltre al cognome, nome e qualifica degli aventi diritto, gli analitici riferimenti temporali cui si riferiscono le effettive prestazioni di lavoro che danno titolo a percepire le indennità.

Fermo restando quanto previsto dal primo comma del presente articolo, la corresponsione dell'indennità al personale indicato nel precedente art. 3 avviene con le modalità dettate nelle note apposte all'unita tabella *C*.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
MORO

TABELLA *A*

Gruppo I

Prestazioni di lavoro relative ai compiti operativi di istituto dei servizi antincendi e della protezione civile, compresa anche l'attività di addestramento e le esercitazioni (1).

Gruppo II

1) Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua a radiazioni ionizzanti, in zona controllata, superiori a 1,5 rem annuali (2).

2) Prestazioni di lavoro che comportano manipolazione od esposizione diretta e continua a sostanze chimiche ad alta tossicità, o ai prodotti radiotossici di cui alla tabella 1 annessa al decreto 6 giugno 1968 emanato dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per la sanità (2) (3).

3) Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua a rischi connessi con la manipolazione di esplosivi alla nitroglicerina (3).

Gruppo III

1) Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua a radiazioni ionizzanti inferiori a 1,5 rem annuali (2).

2) Prestazioni di lavoro che comportano manipolazione o esposizione diretta e continua ai prodotti tossici di cui al gruppo I dell'allegata tabella *B* (4).

3) Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua a rischi connessi con la manipolazione di esplosivi non alla nitroglicerina e di propellenti liquidi e solidi (3).

4) Prestazioni di lavoro comportanti esposizione diretta e continua ai rischi derivanti dalla soffiatura del vetro con mezzi non meccanici (5).

5) Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua ai rischi derivanti dalla costruzione e manutenzione di opere marittime, lagunari e lacuali, compreso escavo porti, purchè eseguite in aria compressa.

Gruppo IV

1) Prestazioni di lavoro che comportano manipolazione od esposizione diretta e continua ai prodotti tossici di cui al gruppo II della allegata tabella *B* (4).

2) Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua a onde elettromagnetiche fino a 10 cm, la cui intensità possa superare 10 mw/cm² (2).

3) Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua a rumori o ultrasuoni superiori a 95 decibel in luogo aperto o a 85 decibel in luogo chiuso (2).

4) Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua a polveri industriali silicee e di amianto e loro composti o derivati (2).

5) Prestazioni di lavoro in istituti sperimentali o laboratori scientifici o di restauro comportanti esposizione diretta e continua, anche se non contemporanea, ai prodotti tossici e alle sostanze nocive contemplate nel presente regolamento.

Gruppo V

1) Prestazioni di lavoro che comportano manipolazione od esposizione diretta e continua ai prodotti tossici di cui al gruppo III della allegata tabella *B* (4).

2) Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua a raggi ultravioletti ed infrarossi ad elevata intensità nelle applicazioni di tipo industriale e nella saldatura ad arco (6).

3) Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua a rumori non inferiori a 80 decibel in luogo chiuso (7).

4) Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua a rischi derivanti dalla costruzione e manutenzione di opere marittime, lagunari e lacuali, compreso escavo porti, eseguite con macchinari sistemati su chiatte o natanti.

5) Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua a vibrazioni o scuotimenti per l'impiego di utensili ad aria compressa o ad asse flessibile nelle opere di costruzione, istallazione, manutenzione e rimozione di impianti o di demolizione di macchinari o apparecchiature metalliche (7).

6) Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua a rischi derivanti dalla fusione o conio dei metalli.

7) Prestazioni di lavoro che comportano in modo diretto e continuo esercizio di trasporto con autotreni, autoarticolati, mezzi fuoristrada ed altri veicoli, per trasporto di cose, con eventuali operazioni accessorie di carico e scarico.

8) Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua al contatto con catrame, bitume, fuliggine, olii minerali, paraffina, loro composti, derivati e residui (6), nonchè lavori di manutenzione stradale in presenza di traffico.

9) Prestazioni di lavoro che comportano in modo diretto e continuo impiego, esposizione, contatto con materiali contaminati da virus, nonchè da germi patogeni o da prodotti tossici del metabolismo batterico (2) (8).

10) Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua a rischi derivanti dalla adibizione alla infermeria per animali e alla raccolta e smaltimento di materiale stallatico (8).

11) Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua a rischi derivanti dalla concia delle pelli o dalla lavorazione del crine (8).

12) Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua a rischi derivanti da lavori in fogne, canali, sentine, pozzi, gallerie, bacini di carenaggio, o da lavori di bonifica in terreni paludosi (8).

13) Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua alla inalazione di polveri vegetali e minerali non silicee e di quelle derivanti dalla apertura, battitura, cardatura e pulitura delle fibre di cotone, lino, canapa, juta e dalla filatura e tessitura della canapa e della juta o dalla lavorazione di fibre sintetiche (7).

14) Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua da parte di personale tecnico-specialistico a rischi derivanti dall'esercizio dell'attività istituzionale di vigilanza su stabilimenti, istituzioni, impianti o persone ai fini della osservanza delle norme di prevenzione, sicurezza e igiene del lavoro e pubblica, in relazione alle voci e gruppi di attività previste nelle tabelle *A* e *B* del presente regolamento, nonchè prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua a rischi derivanti dall'esercizio del controllo sanitario di persone, animali, piante e di prodotti animali e vegetali, nei posti di confine, porti, aeroporti e dogane interne aperti al traffico internazionale (1).

15) Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua a rischi derivanti dall'esercizio dell'attività istituzionale delle funzioni di controllo e di assistenza tecnica nelle attività previste dalle tabelle *A* e *B* del presente regolamento.

16) Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua a rischi derivanti dalla attività di guardia giurata nei servizi di sorveglianza oppure di attività di sorveglianza di impianti per i quali si concretano le condizioni di rischio sia nell'accesso che nello svolgimento dell'attività stessa.

17) Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua a rischi derivanti dall'uso di mezzi meccanici nelle attività boschive di taglio ed esbosco.

---

(1) L'indennità è rapportata a sei giornate lavorative per settimana quale ripartizione del normale orario di lavoro di 40 ore settimanali.

(2) Visita medica obbligatoria e controlli periodici secondo le norme vigenti nel settore.

(3) L'indennità è ridotta:
a metà per il personale addetto al trasporto;
ad un quarto per il personale addetto all'attività di magazzino e custodia.

(4) Visita medica obbligatoria (settimanale, mensile, trimestrale, semestrale, annuale) come da tabella *B*.

(5) Visita medica obbligatoria quindicinale.

(6) Visita medica obbligatoria semestrale e visita medica immediata quando il dipendente denunci o presenti segni patologici sospetti.

(7) Visita medica obbligatoria annuale.

(8) Visita medica immediata quando il dipendente denunci o presenti sintomi di infezione.

TABELLA *B*

TABELLA DEI PRODOTTI TOSSICI COMPORTANTI RISCHIO ALLA SALUTE E ALLA INCOLUMITA' FISICA DEGLI ADDETTI.

I Gruppo

1. — *Nichel*, leghe e composti:
nella produzione e nell'impiego di nichel-carbonile (1).

2. — *Cloruro di carbonile* (fosgene) *e disfogene* (cloroformiato di metile triclorurato):
nella produzione e utilizzazione di cloruro di carbonile e del cloroformiato di metile triclorurato (1).

3. — *Piombo tetraetile* (2):
nella produzione di piombo tetraetile;
nella etilazione della benzina.

II Gruppo (3)

1. — *Arsenico*, leghe e composti:
nella produzione dell'arsenico;
nella preparazione di leghe e composti;
nella prestazione di lavori di pittura, verniciatura, smaltatura;
nella preparazione delle miscele per la produzione del vetro;
nella tintura di filati e tessuti;
nella concia delle pelli.

2. — *Berillio*, leghe e composti:
nella preparazione di leghe e composti;
nella fabbricazione delle lampade, schermi ed altri materiali fluorescenti.

3. — *Cromo*, leghe e composti:
nella produzione del cromo;
nella preparazione delle leghe e dei composti;
nella concia delle pelli.

4. — *Fosforo* e composti:
nella produzione del fosforo;
nell'impiego del fosforo come materia prima nei processi chimici industriali;
nell'impiego professionale di antiparassitari contenenti composti organici al fosforo.

5. — *Mercurio*, amalgame e composti:
nella produzione del mercurio;
nella preparazione delle amalgame e dei composti;
nella fabbricazione di cristalli, di ceramiche, di refrattari;
nella produzione e lavorazione in bianco del feltro ottenuto mediante secretaggio in preparati mercuriali;
nella lavorazione in nero del feltro secretato;
nella doratura od argentatura a fuoco con uso di mercurio;
nella fabbricazione di inneschi;
nel trattamento di minerali auriferi e argentiferi di recupero;
nell'impiego professionale di antiparassitari contenenti composti organici del mercurio;
nella preparazione e nell'impiego di vernici contenenti mercurio e composti.

6. — *Piombo*, leghe e composti:
nella produzione del piombo;
nella preparazione di leghe e composti;
nella fabbricazione e preparazione di colori, di vernici, e di mastici;
nella fabbricazione di lamiere, tubi, proiettili ed altri oggetti di piombo o contenenti piombo;
nella cernita e recupero di materiali piombiferi;
nelle operazioni di pittura e di intonaco con mastici o colori di piombo;
nella asportazione di verniciature piombifere;
nella cromolitografia eseguita con colori o polveri piombiferi;
nella fabbricazione e governo (carica, pulizia, riparazione) degli accumulatori;
nella saldatura autogena e nel taglio con processi tecnici delle lastre di piombo o rivestite di piombo;
nella saldatura con leghe piombifere e dissaldatura;
nella messa in opera e manutenzione di tubazioni, condutture ed in genere impianti costituiti da materiale piombifero;
nelle operazioni di tempera con bagno di piombo;
nella piombacura o smaltatura su superfici metalliche;
nelle operazioni di pulimento in o su materiali piombiferi;
nell'industria ceramica (limitatamente alla preparazione e macinazione delle vernici, alla vetrificazione delle terraglie dolci ed alla decorazione di stoviglie od altri oggetti di ceramica con vetrine o vernici piombifere).

7. — *Bromo* e composti: material
nella produzione del bromo;
nell'impiego del bromo come materia prima nei processi chimici industriali.

8. — *Cloro* e composti:
nella produzione del cloro e dell'acido cloridrico;
nell'impiego del cloro e dell'acido cloridrico come materia prima nei processi chimici industriali;
nel decapaggio dei metalli in acido cloridrico.

9. — *Fluoro* e composti:
nella produzione del fluoro e dell'acido fluoridrico;
nella preparazione dei composti del fluoro;
nella incisione del vetro;
nella preparazione della criolite artificiale;
nella elettrolisi dell'allumina con impiego della criolite.

10. — *Iodio* e composti:
nella produzione dello jodio;
nella preparazione dei composti.

11. — *Acido cianidrico* e composti:
nella produzione di acido cianidrico, di cianuri e di altri composti del cianogeno;
nella derattizzazione e disinfezione;
nella distruzione dei parassiti nocivi alla agricoltura (in quanto l'attività assuma carattere professionale o di lavorazione industriale);
nella depurazione chimica del gas illuminante;
nelle operazioni di galvanoplastica;
nelle operazioni di tempera e di cementazione;
nella fabbricazione di gomme e di resine sintetiche (limitatamente alle operazioni che espongono all'azione dell'acrilnitrite e dei diisocianati organici).

12. — *Acido nitrico e gas nitrico*:
nella produzione dell'acido nitrico;
nella produzione della nitrocellulosa;
nella produzione di esplosivi con processi di nitrazione;
nella produzione di coloranti azoici;
nella saldatura ossicetilenica e ad arco.

13. — *Cloropicrina* (nitrocloroformio):
nella produzione della cloropicrina;
nella distruzione di parassiti nocivi alla agricoltura (in quanto tale attività assuma carattere professionale o di lavorazione industriale);

14. — *Anidride solforosa*:
nella derattizzazione e disinfestazione in quanto l'attività assuma carattere professionale.

15. — *Solfuro di carbonio*:
nella produzione di solfuro di carbonio;
nell'impiego del solfuro di carbonio come solvente;
nel trattamento dell'alcalicellulosa con solfuro di carbonio e successiva operazione fino all'essiccamento del prodotto;
nella vulcanizzazione della gomma;
nella disinfestazione e derattizzazione in quanto l'attività assuma carattere professionale.

16. — *Piombo tetraetile*:
nella ripulitura e riparazione di serbatoi contenenti piombo tetraetile o benzina etilata.

17. — *Idrocarburi benzenici* (benzolo, toluolo, xilolo ed omologhi):
nella produzione degli idrocarburi benzenici ed omologhi;
nella rettificazione del benzolo e degli omologhi;
nell'impiego del benzolo ed omologhi come materie prime nei processi chimici industriali;
nella preparazione e impiego di solventi contenenti benzolo e omologhi;
nella rotocalcografia.

18. — *Derivati aminici degli idrocarburi benzenici e dei fenoli*:
nella produzione dei derivati aminici degli idrocarburi benzenici e dei fenoli;
nell'impiego delle sostanze predette come materie prime nei processi chimici industriali.

19. — *Derivati alogenati, nitrici, solforici e fosforati degli idrocarburi benzenici e dei fenoli*:
nella produzione dei derivati alogenati, nitrici, solfonici e fosforati degli idrocarburi benzenici e dei fenoli;
nell'impiego delle sostanze predette come materie prime nei processi chimici industriali.

20. — ***Derivati alogenati degli idrocarburi alifatici*** **(tetracloroetano, esacloroetano, triclorometano, cloruro di etilene, dicloroetilene, tricloroetilene, cloruro di etile, cloruro di metile, bromuro di metile, ioduro di metile):**
nella produzione dei derivati alogenati degli idrocarburi alifatici;
nell'impiego delle sostanze predette come materie prime nei processi chimici industriali;
nell'impiego di solventi contenenti derivati alogenati degli idrocarburi alifatici.

21. — *Glicoli, nitroglicerina* e loro derivati:
nella produzione di glicoli, nitroglicerina e loro derivati.

III Gruppo (4)

1. — *Antimonio*, leghe e composti:
nella produzione dell'antimonio;
nella preparazione delle leghe e composti;
nella produzione di colori, vernici, mastici;
nella preparazione di miscele per la produzione di vetri;
nella produzione degli antiparassitari e nell'uso professionale di essi;
nell'impiego dei composti di antimonio nell'industria chimico-farmaceutica;
nella vulcanizzazione e colorazione della gomma;
nella tintura e stampaggio dei tessuti.

2. — *Berillio*, leghe e composti:
nella produzione del berillio;
nella fabbricazione di cristalli, di ceramiche, di refrattari.

3. — *Cadmio*, leghe e composti:
nella produzione del cadmio;
nella preparazione delle leghe e dei composti;
nella fabbricazione degli accumulatori.

4. — *Manganese*, leghe e composti:
nella produzione del manganese;
nella preparazione delle leghe e dei composti;
nella fabbricazione di pile a secco;
nella preparazione delle miscele per la produzione del vetro e degli smalti;
nella produzione dei fiammiferi;
nella saldatura con elettrodi al manganese.

5. — *Mercurio*, amalgame e composti:
nella fabbricazione, riparazione e manutenzione di apparecchi e strumenti a mercurio (limitatamente alle operazioni che espongono all'azione del mercurio);
nelle operazioni di elettrolisi con catodo di mercurio;
nell'impiego di pompe a mercurio.

6. — *Nichel*, leghe e composti:
nella raffinazione del nichel.

7. — *Piombo*, leghe e composti:
nella composizione tipografica (a mano, con la linotype, con la monotype, con la stereotipia);
nella zincatura delle lamiere o nella stagnatura o nella verniciatura dei recipienti con uso di materiali di piombo;
nella preparazione delle miscele per la fabbricazione del vetro piombifero;
nella produzione della gomma, guttaperca ed ebanite (limitatamente alle operazioni di mescola con composti di piombo);
nella lavorazione della gomma piombifera.

8. — *Selenio*, leghe e composti:
nella produzione del selenio;
nella preparazione delle leghe e dei composti;
nella fabbricazione delle cellule fotoelettriche, nella preparazione di colori e inchiostri, nella vulcanizzazione della gomma.

9. — *Vanadio*, leghe e composti:
nella produzione del vanadio;
nella preparazione delle leghe e dei composti;
nella pulitura degli impianti di combustione della nafta e nel recupero delle ceneri relative;
nell'impiego del vanadio e dei composti come materie prime nei processi chimici industriali;
nella preparazione delle miscele per la fabbricazione del vetro.

10. — *Cloro* e composti:
nell'imbianchimento delle fibre tessili con acido cloridrico.

11. — *Acido nitrico e gas nitrosi*:
nel decapaggio e nella incisione dei metalli.

12. — *Anidride solforosa*:
nella produzione dello zolfo;
nella produzione dell'anidride solforosa;
nella sbiancatura di paglia, carta e fibre tessili;
nella solforazione della frutta e delle sostanze alimentari in genere;
nella fusione dell'elektron.

13. — *Acido solforico*:
nel carbonissaggio delle lane;
nel decapaggio dei metalli;
nella produzione dello zinco elettrolitico;
nella purificazione e raffinazione dei grassi e degli olii;
nell'impiego dell'acido solforico nelle sintesi organiche.

14. — *Idrogeno solforato*:
nella raffinazione degli olii minerali;
nella filatura della viscosa;
nella vuotatura dei pozzi neri.

15. — *Ossido di carbonio*:
nella produzione, distribuzione, trattamento industriale dell'ossido di carbonio e di miscele gassose contenenti ossido di carbonio;
nella condotta termica dei forni, delle fornaci, delle fucine;
nella seconda lavorazione del vetro alla fiamma;
nella saldatura autogena e nel taglio dei metalli con arco elettrico o con fiamma ossidrica o ossiacetilenica;
nella prova di motori a combustione interna o a scoppio.

16. — *Cloruro di zolfo*:
nella produzione del cloruro di zolfo;
nella vulcanizzazione della gomma.

17. — *Tetracloruro di carbonio*:
nella produzione del tetracloruro di carbonio;
nell'impiego del tetracloruro di carbonio come solvente;
nella carica degli estintori;
nella produzione delle miscele frigorifere (freon).

18. — *Aldeide formica e acido formico*:
nella produzione dell'aldeide formica e dell'acido formico:
nella fabbricazione delle resine sintetiche e delle colle;
nella fabbricazione dei compensati di legno;
nel trattamento antipiega dei tessuti.

19. — *Etere di petrolio e benzina*:
nella distillazione e raffinazione del petrolio;
nella preparazione delle miscele di benzina;
nella preparazione e nell'impiego di solventi a base di benzina.

20. — *Glicoli, nitroglicerina* e loro derivati:
nell'impiego dei glicoli e derivati come materie prime nei processi chimici industriali;
nell'impiego di solventi contenenti glicoli.

21. *Fenoli, tiofenoli e cresoli*:
nella produzione di fenoli, tiofenoli e cresoli;
nell'impiego dei fenoli, tiofenoli e cresoli come materie prime nei processi chimici industriali;
nella distruzione dei parassiti nocivi all'agricoltura mediante derivati nitrati dei fenoli e cresoli, in quanto tale attività assuma carattere professionale o di lavorazione industriale.

22. — *Naftalina* ed omologhi; *naftoli e naftilamine; derivati alogenati, solforati e nitrati della naftalina* e omologhi:
nella produzione delle sostanze predette;
nell'impiego delle sostanze stesse come materie prime nei processi chimici industriali.

23. — *Acetone* e derivati alogenati; *acido acetico; anidride acetica; cloruro di acetilene e acetilacetone*:
nella produzione dell'acetone e derivati alogenati, dell'acido acetico, dell'anidride acetica, del cloruro di acetilene e dell'acetilacetone;
nell'impiego delle sostanze predette come materie prime nei processi chimici industriali;
nell'impiego di solventi contenenti acetone.

24. — *Alcool amilico, alcool butilico, alcool isopropilico, alcool metilico*:
nella produzione dell'alcool amilico, dell'alcool butilico, dell'alcool propilico, dell'alcool isopropilico e dell'alcool metilico;
nell'impiego delle sostanze predette come materie prime nei processi chimici industriali;
nell'impiego di solventi contenenti le sostanze predette.

25. — *Esteri* (acetato di amile, acetato di butile, acetato di etile, acetato di propile, acetato di metile):
nella produzione dell'acetato di amile, dell'acetato di butile, dell'acetato di etile, dell'acetato di propile e dell'acetato di metile;
nell'impiego delle sostanze predette come materie prime nei processi chimici industriali;
nell'impiego di solventi contenenti le sostanze predette.

26. — *Eteri* (ossido di etilene, diossano ed etere etilico):
nella produzione dell'ossido di etilene, del diossano e dell'etere etilico;
nell'impiego delle sostanze predette come materie prime nei processi chimici industriali;
nell'impiego di solventi contenenti le sostanze predette.

27. — *Acridina*:
nella produzione dell'acridina;
nell'impiego dell'acridina nella industria farmaceutica e dei coloranti.

28. — *Piridina*:
nella produzione della piridina;
nell'impiego della piridina come denaturante dell'alcool;
nell'impiego della piridina nell'industria chimico-farmaceutica;
nell'impiego della piridina nell'industria dei coloranti;
nell'impiego di solventi contenenti piridina.

29. — *Bario* e composti (5):
nella produzione del bario;
nella produzione degli ossidi e dei sali.

30. — *Ossido di ferro* (5):
nei laminati di ferro e di acciaio in quanto esposti a inalazione di polvere di ossido di ferro.

31. — *Zolfo* (5):
nella macinazione e raffinazione dello zolfo in quanto esposti a inalazione di polveri di zolfo, in assenza di polveri silicee.

32. — *Talco* (5):
nella produzione e lavorazione del talco e nella talcatura nella lavorazione della gomma, in quanto esposti a inalazione di polvere di talco, in assenza di polveri silicee.

---

(1) Visita medica obbligatoria mensile.
(2) Visita medica obbligatoria settimanale.
(3) Visita medica obbligatoria trimestrale.
(4) Visita medica obbligatoria semestrale.
(5) Visita medica obbligatoria annuale.

TABELLA *C*

INDENNITA DI RISCHIO PER OPERATORI SUBACQUEI

Profondità massima raggiunta durante l'immersione (in metri)	Indennità (in lire) per ogni ora di immersione non in saturazione usando apparecchiature a:		
	Aria	Miscele sintetiche	Ossigeno
1	2	3	4
Ø - 12	600	800	1.200
13 - 25	800	1.200	1.700
26 - 40	1.000	1.700	2.200
41 - 55	1.500	2.200	—
56 - 80	2.500	3.000	—
81 - 110	3.000	3.500	—
111 - 150	—	4.000	—
151 - 200	—	4.500	—
oltre 200	—	5.000	—

Note:

(1) Le attività svolte dagli operatori subacquei dovranno essere trascritte su apposito registro ufficiale dal quale dovranno risultare:
il giorno, l'ora, la durata, la profondità, lo scopo dell'immersione, il cognome, il nome, la qualifica, la categoria dell'operatore subacqueo, della guida, dell'assistente sanitario, dell'operatore di soccorso, dei tecnici e manovali e di chi ha ordinato l'immersione.
Da tale registro dovranno essere estratti gli elementi per la documentazione contabile dell'indennità da corrispondere agli aventi diritto.

(2) La corresponsione dell'indennità deve essere effettuata mensilmente.

(3) La profondità dell'immersione (colonna 1) è la massima raggiunta nel corso dell'immersione.

(4) Nel computo totale giornaliero dei tempi di immersione:
la prima immersione di durata inferiore a 30 minuti deve essere considerata di durata pari a 30 minuti;
i restanti tempi di immersione, sommati tutti insieme, devono essere valutati a quarti d'ora e le frazioni inferiori ai 15 minuti devono essere considerate di 15 minuti. Tale arrotondamento non deve essere eseguito sul tempo della singola immersione, ma sul totale delle immersioni eseguite in un giorno.

(5) L'indennità va maggiorata del 25% per immersioni, eseguite presso i reparti autorizzati, che hanno lo scopo di sperimentare o collaudare nuove apparecchiature subacquee.

(6) Per i seguenti tipi di immersione si applicano le riduzioni appresso indicate all'importo delle indennità di cui alle colonne 2, 3 e 4:
a) immersione durante i corsi di conseguimento di abilitazione subacquee 50%
b) immersioni del personale brevettato per addestramento o durante corsi di perfezionamento e specializzazione 50%
c) immersioni in camere di decompressione e impianti iperbarici a terra 20%

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 9/1975
Prezzo dei gas di petrolio liquefatti (G.P.L.)

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, numero 347 e 23 aprile 1946, n 363;

Visti i decreti legge del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visti i provvedimenti C.I.P. n. 23/1974 del 28 giugno 1974 e n. 31/1974 del 6 luglio 1974;

Considerata la necessità di rivedere i prezzi dei gas di petrolio liquefatti sulla base degli elementi di costo e dei prezzi vigenti sui mercati degli altri Paesi europei;

Sentita la commissione centrale prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347);

Delibera:

Sono fissati come segue i prezzi massimi di vendita dei gas di petrolio liquefatti - G.P.L. (propano, butano e loro miscele):

A) *Per merce sfusa, ex raffineria SIF-SIVA, con contenuto di propani saturi o insaturi* (idrocarburi C-3):

1) non inferiore, in volume, al 20% della miscela L./q.le 7.772
2) non inferiore, in volume, all'85% della miscela (propano commerciale) . . . . . . » 8.222
3) inferiore, in volume, al 20% della miscela (butano commerciale) » 7.472

B) *G.P.L. per uso domestico* (usato come combustibile in impieghi diversi dall'autotrazione).

Prezzi di vendita per merce confezionata in bombole in acciaio, resa franco domicilio del consumatore IVA compresa:

per bombole da kg 10 (IVA 6% pari a L. 170) L. 3.000 cad.
per bombole da kg 15 (IVA 6% pari a L. 249) L. 4.400 cad.
per bombole da kg 25 (IVA 12% pari a L. 750) L. 7.000 cad.

Nessuna maggiorazione può in ogni caso, essere richiesta al consumatore.

Per gli oneri, a carico dei rivenditori dettaglianti, relativi al deposito, alla consegna al domicilio del consumatore, al montaggio ed al ritiro delle bombole, le aziende distributrici dovranno riconoscere agli stessi rivenditori dettaglianti — salvo migliori condizioni che dovranno in ogni caso essere mantenute — i seguenti compensi, al netto dell'IVA gravante sul prezzo al pubblico della bombola:

per ogni bombola da kg 10 . L. 800
per ogni bombola da kg 15 . » 1000

C) *G.P.L. per uso autotrazione*:

Prezzo alla pompa per merce daziata, IVA compresa L./hl 20.300

Prezzo alla pompa per merce daziata, SIVA compresa » 18.125

I prezzi di vendita ai gestori P.V. sono determinati alla fine di ogni anno solare, in rapporto ai quantitativi di carburanti complessivamente venduti durante lo stesso anno, qualunque sia la data di inizio dell'attività del P.V., secondo le norme di esecuzione, emanate dal Presidente del C.I.P. con circolare 1295 in data 19 marzo 1973.

Le aziende venditrici praticheranno ai gestori, salvo condizioni di miglior favore che dovranno in ogni caso essere mantenute, i seguenti prezzi massimi per merce daziata SIVA franco punto vendita a secondo della classe di erogato in cui rientra il P.V.

Il conguaglio a fine anno sarà effettuato in conformità alle sopra citate norme di esecuzione.

Classi di erogato	L/hl
a) fino a 200.000 litri complessivi	17.428
b) fino a 300.000 litri complessivi	17.495
c) fino a 450.000 litri complessivi	17.506
d) fino a 750.000 litri complessivi	17.517
e) fino a 900.000 litri complessivi	17.524
f) fino a 1.300.000 litri complessivi	17.556
g) fino a 2.100.000 litri complessivi	17.596

I prezzi di vendita dei carburanti al gestore dei P.V. che erogano complessivamente quantitativi superiori ai litri 2.100.000 annui rimangono riservati alla libera trattativa delle parti.

Per stabilire la classe di erogato ai fini dell'individuazione del prezzo massimo da praticare, il quantitativo complessivo annuo di carburante venduto da un P.V. viene convenzionalmente calcolato adottando i seguenti rapporti:

Benzina super	1 : 1
Benzina normale	0,88 : 1
Gasolio	0,45 : 1
G.P.L.	0,45 : 1

Per la conversione da peso a volume del gas di petrolio liquefatto, è stata applicata la densità di 0,565 kg/lt a 15°C e 760 m/m Hg.

I prezzi di vendita del G.P.L. per uso autotrazione ai rivenditori ed ai gestori si riferiscono ad una miscela contenente non meno del 25% di propano. Qualora la percentuale di propano risulti inferiore al 25%, le aziende fornitrici fattureranno il prodotto in funzione della densità effettiva che dovrà essere riportata sulla relativa documentazione.

D) *G.P.L. per uso industriale* (usi previsti dall'art. 16 della legge 15 dicembre 1971, n. 1161):

Il prezzo di vendita per merce sfusa ex raffineria, SIF-SIVA, fissato ai punti 1), 2), 3) sub A) può essere maggiorato, per consegne franco impianto di utilizzazione, soltanto delle spese di trasporto effettivamente sostenute e documentabili.

Il presente provvedimento entra in vigore alle ore zero del 16 maggio 1975.

Roma, addì 13 maggio 1975

p. Il Presidente
Il Ministro delegato: DONAT-CATTIN

(4029)

Provvedimento n. 10/1975. Prezzo dei gasoli, degli oli combustibili e delle basi lubrificanti

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visti i provvedimenti del C.I.P. n. 8/1974 del 20 febbraio 1974, n. 24/1974 del 28 giugno 1974, n. 42/1974 del 28 settembre 1974 e n. 49/1974 del 30 dicembre 1974;

Considerata l'opportunità di rivedere i prezzi dei gasoli, degli oli combustibili e delle basi lubrificanti in relazione ai costi di produzione e di distribuzione;

Sentita la commissione centrale prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347);

Delibera:

A decorrere dalle ore zero del 16 maggio 1975, i prezzi massimi di vendita dei gasoli, degli oli combustibili e delle basi lubrificanti sono fissati come segue:

A) GASOLIO PER L'AUTOTRAZIONE

Prezzo di vendita alle condizioni di merce nuda:

		Gasolio I.D. non inf. a 53
1) Prezzi al consumo per merce daziata-IVA compresa franco distributore alla pompa	L./q.le	16.988
	L./hl	14.100
2) Prezzi per merce daziata SIVA alla pompa . .	L./q.le	15.168
	L./hl	12.589

	Gasolio I.D. non inf. a 53
	—
3) Merce SIF-SIVA	L./q.le 9.192
4) Prezzo franco costa per merce daziata SIVA per vendite a grossisti titolari di depositi di merce non destinata a P.V. recanti il marchio dell'azienda petrolifera fornitrice	L./q.le 12.944

5) Prezzi di vendita dei carburanti ai gestori degli impianti di erogazione stradale (P. V.).

I prezzi di vendita sono determinati, alla fine di ogni anno solare, in rapporto ai quantitativi di carburanti complessivamente venduti durante lo stesso anno, qualunque sia la data di inizio della attività del P.V., secondo le norme di esecuzione emanate dal Presidente del C.I.P., ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 896, (circolare n. 1295 del 19 marzo 1973).

Le aziende petrolifere venditrici praticheranno al gestore i seguenti prezzi massimi, a seconda della classe di erogato in cui rientra il P.V. interessato e il conguaglio a fine anno sarà effettuato in conformità alle sopra citate norme di esecuzione:

Classi di erogato				Gasolio
—				—
a) Fino a	200.000	lt. complessivi		L./hl 11.892
b) » »	300.000	»	»	» 11.959
c) » »	450.000	»	»	» 11.970
d) » »	750.000	»	»	» 11.981
e) » »	900.000	»	»	» 11.988
f) » »	1.300.000	»	»	» 12.020
g) » »	2.100.000	»	»	» 12.060

I prezzi di vendita dei carburanti al gestore dei P.V. che erogano quantitativi superiori ai litri 2.100.000 annui, rimangono riservati alla libera trattativa delle parti.

Per stabilire la classe di erogato, ai fini dell'individuazione del prezzo massimo da praticare, il quantitativo complessivo annuo di carburante venduto da un P.V. viene convenzionalmente calcolato adottando i seguenti rapporti:

Benzina super .	1 : 1
Benzina normale	0,88 : 1
Gasolio	0,45 : 1
G.P.L.	0,45 : 1

I prezzi di vendita saranno rapportati al quantitativo globale dell'anno anche nel caso di cambiamento di gestione dei P.V. durante l'anno solare.

Le aziende petrolifere venditrici possono praticare nelle vendite di carburanti ai gestori di P.V. appoggiati a locali adibiti ad altre attività commerciali, i prezzi previsti fino a 750.000 litri anche per quantitativi complessivi inferiori.

Restano valide fino alla scadenza degli accordi intercorsi fra le parti le condizioni concordate per le vendite di carburanti col sistema del self-service.

Le caratteristiche del gasolio motori indice diesel non inferiore a 53 devono corrispondere a quelle riportate nel provvedimento n. 441 del 24 luglio 1954.

B) Gasolio destinato alla piccola marina

Prezzo di vendita al consumo alle condizioni di merce nuda (merce esente da imposta di fabbricazione e IVA):

	Gasolio
	—
1) Prezzo franco centro di distribuzione (porto o punto di imbarco) .	L./q.le 7.639 L./hl 6.340
2) Prezzo per vendite di merce sfusa, resa franco deposito del grossista abilitato alla vendita diretta . . .	L./q.le 7.289 L./hl 6.050
3) Prezzo franco costa per merce posta su mezzo del compratore .	L./q.le 7.039 L./hl 5.842

Nessun compenso è dovuto per l'imbarco della merce sfusa a mezzo di impianti di erogazione; solo per la merce infustata può essere richiesto un compenso per l'eventuale facchinaggio da magazzino o dalla banchina a bordo del natante.

Il prezzo di cui sopra non comprende il compenso orario dovuto, nei modi e nei termini stabiliti dalle vigenti disposizioni in materia, al personale di dogana che assiste alle operazioni di carico della merce sui natanti e gli eventuali diritti dovuti alla capitaneria di porto.

Il pagamento di tali compensi o diritti deve essere, a richiesta, documentato esibendo le apposite ricevute rilasciate dagli uffici competenti.

Non è compreso inoltre il compenso per l'eventuale assistenza di agenzia per il disbrigo delle pratiche doganali.

C) Gasolio, oli combustibili fluidissimi, fluidi e semifluidi destinati all'agricoltura

Prezzi di vendita — IVA esclusa — alle condizioni di merce nuda, al netto dei diritti da versare all'UMA.

	Gasolio indice diesel non inf. a 53 L./q.le L./hl	Olio combustibile viscosità a 50°C inf. a 3°E fluidissimo L./q.le L./hl	da 3°E fino a 5°E fluido L./q.le L./hl	sup. a 5°E fino a 7°E semifluido L./q.le L./hl
	—	—	—	—
1) Prezzo al consumo franco magazzino rivenditore, per merce posta su mezzo del compratore	7.839 6.506	7.495 —	6.365 —	6.195 —
2) Prezzo per vendite di merce sfusa franco deposito del grossista . .	7.389 6.133	7.045 —	5.915 —	5.745 —
3) Prezzo franco costa per merce posta su mezzo del compratore .	7.039 5.842	6.695 —	5.565 —	5.395 —

D) Gasolio destinato ad uso riscaldamento e oli combustibili fluidi, semifluidi e densi destinati all'alimentazione di forni e caldaie.

a) *Prezzi base per tutto il territorio nazionale.*

Prezzi franco costa — IVA esclusa — per merce nuda posta su mezzo del compratore:

	Gasolio L./q.le	Olio combustibile viscosità a 50°C da 3°E fino a 5°E fluido L./q.le	sup. a 5°E fino a 7°E semi-fluido L./q.le	sup. a 7°E denso L./q.le	sup. a 7°E conten. zolfo inf. all'1 % denso BTZ L./q.le
	—	—	—	—	—
1) Prezzi di vendita:					
per merce daziata	7.389	5.915	5.530	5.000	5.475
per merce SIF-SIVA	7.039	5.565	5.395	4.920	5.470
2) Prezzi di vendita a grossisti titolari di deposito di merce daziata per ritiri annui dallo stesso fornitore:					
inferiore a 10.000 tonn.	7.314	5.865	5.480	4.950	5.425
superiori a 10.000 tonn.	7.289	5.840	5.480	4.950	5.425

I prezzi degli oli combustibili sopra indicati valgono anche per i residui paraffinosi greggi della distillazione del petrolio greggio, aventi le caratteristiche per essere classificati come paraffina, cere di petrolio o scisti, residui paraffinosi (greggi o diversi dai greggi) quando sono usati direttamente come combustibili nelle caldaie e nei forni.

Per il periodo 1° settembre-30 aprile è consentita una maggiorazione sui prezzi, quale conguaglio trasporti terrestri, di L. 80/q.le il gasolio e di L. 40/q.le per l'olio combustibile fluido.

Le aziende petrolifere fornitrici devono riconoscere ai grossisti nel periodo 1° settembre-30 aprile sui prezzi di acquisto dell'olio combustibile fluido uno sconto pari all'80% della differenza tra le spese di trasporto sostenute per rifornire la zona

di consumo determinate in base alle tariffe chilometriche di cui alla circolare 1295 del 19 marzo 1973 e quelle relative alla base abituale di approvvigionamento.

Le modalità di calcolo e di riconoscimento della differenza in questione saranno concordate fra le categorie interessate. In caso di mancato accordo esse saranno, su richiesta delle parti determinate dal C.P.P. competente e in seconda istanza dal C.I.P.

b) *Prezzi locali al consumo.*

Per i prezzi locali al consumo restano valide le modalità stabilite con il provvedimento n. 8/1974 del 20 febbraio 1974. Per quanto riguarda invece le incidenze per le consegne al consumo del gasolio riscaldamento e dell'olio combustibile fluido per forni e caldaie vengono fissate le seguenti aliquote:

	Gasolio L./q.le	Gasolio L./hl	O.C. fluido L./q.le	O.C. fluido L./hl
1) Per consegne frazionate non superiori comunque a lt 4.000	900	747	837	766
2) Per consegne di oltre lt 4.000	738	613	682	624
3) Per consegne in autotrenobotte	577	479	525	480

E) Prodotti destinati

Prezzi di vendita — IVA esclusa — alle condizioni di merce nuda posta su mezzo di trasporto del compratore:

a) all'azionamento delle automotrici e degli autocarrelli su rotaie delle FF.SS.:

	Gasolio I.D. non inf. a 53 L./q.le	Olio combustibile viscosità a 50°C da 3°E fino a 5°E fluido L./q.le	sup. a 5°E fino a 7°E semifluido L./q.le	sup. a 7°E denso L./q.le
Prezzi franco raffineria costiera o deposito costiero	7.039	5.565	5.395	4.920
Prezzo franco raffineria interna	7.084	5.610	5.440	4.965
Prezzo franco deposito interno	7.334	5.860	5.690	5.215

b) a generare forza motrice in lavori di perforazione per ricerche petrolifere:

	Gasolio I.D. non inf. a 53 L./q.le	Olio combustibile viscosità a 50°C da 3°E fino a 5°E fluido L./q.le	sup. a 5°E fino a 7°E semifluido L./q.le	sup. a 7°E denso L./q.le
Prezzo franco raffineria costiera o deposito costiero (merce daziata)	7.119	5.645	5.475	5.000
Prezzo franco raffineria interna (merce daziata)	7.164	5.690	5.520	5.045
Prezzo franco deposito interno (merce daziata)	7.414	5.940	5.770	5.295

c) all'azionamento di macchine idrovore per il sollevamento delle acque allo scopo di agevolare la coltivazione dei fondi rustici sui terreni bonificati e

d) per generare direttamente o indirettamente energia elettrica purchè la potenza installata non sia inferiore a kW 1:

	Gasolio I.D. non inf. a 53 L./q.le	Olio combustibile viscosità a 50°C da 3°E fino a 5°E fluido L./q.le	sup. a 5°E fino a 7°E semifluido L./q.le	sup. a 7°E denso L./q.le	sup. a 7°E conten. zolfo inf. all'1% denso BTZ L./q.le
Prezzo franco raffineria costiero o deposito costiero (merce daziata)	7.119	5.645	5.475	5.000	5.475
Prezzo franco raffineria interna (merce daziata)	7.164	5.690	5.520	5.045	5.520
Prezzo franco deposito interno (merce daziata)	7.414	5.940	5.770	5.295	5.770

e) alla distruzione delle larve di zanzare malarigine e

f) all'industria della calciocianamide:

	Gasolio I.D. non inf. a 53 L./q.le	Olio combustibile viscosità a 50°C da 3°E fino a 5°E fluido L./q.le	sup. a 5°E fino a 7°E semifluido L./q.le	sup. a 7°E denso L./q.le
Prezzo franco raffineria costiera o deposito costiero	7.039	5.565	5.395	4.920
Prezzo franco raffineria interna	7.084	5.610	5.440	4.965
Prezzo franco deposito interno	7.334	5.860	5.690	5.215

g) alla fabbricazione di antiparassitari delle piante da frutto:

	Gasolio I.D. non inf. a 53 L./q.le
Prezzo franco raffineria costiera o deposito costiero	7.039
Prezzo franco raffineria interna	7.084
Prezzo franco deposito interno	7.334

h) a produrre direttamente forza motrice con motori fissi in stabilimenti agricoli-industriali, laboratori e cantieri di costruzione:

	Olio combustibile viscosità a 50°C da 3°E fino a 5°E fluido L./q.le	sup. a 5°E fino a 7°E semifluido L./q.le	sup. a 7°E denso L./q.le
Prezzo franco raffineria costiera o deposito costiero (merce daziata)	5.645	5.475	5.000
Prezzo franco raffineria interna (merce daziata)	5.690	5.520	5.045
Prezzo franco deposito interno (merce daziata)	5.940	5.770	5.295

i) alla costruzione e conservazione delle pubbliche strade e

l) alla produzione di bitumi e conglomerati mediante fusione o miscelazione

	Olio combustibile viscosità a 50°C da 3°E fino a 5°E fluido L./q.le	sup. a 5°E fino a 7°E semifluido L./q.le	sup. a 7°E denso L./q.le
Prezzo franco raffineria costiera o deposito costiero	5.565	5.395	4.920
Prezzo franco raffineria interna	5.610	5.440	4.965
Prezzo franco deposito interno	5.860	5.690	5.215

I prezzi franco raffineria interna o deposito interno relativi all'olio combustibile fluido semifluido e denso possono essere maggiorati di L. 55 al q.le nel periodo 1° settembre-30 aprile.

I prezzi degli oli combustibili destinati agli usi di cui ai punti *d*) e *h*) si applicano anche ai residui paraffinosi greggi della distillazione del petrolio naturale greggio, aventi le caratteristiche per essere classificati come paraffine, cere di petrolio o scisti, residui paraffinosi (greggi o diversi dai greggi).

Per le vendite a domicilio del consumatore è consentita una maggiorazione pari all'effettiva spesa di trasporto dal punto di consegna fino al domicilio del cliente, non superiore, in ogni caso, alle spese di trasporto calcolate secondo le norme di esecuzione di cui al capitolo *F* paragrafo *B*) punto *a*) del provvedimento C.I.P. 8/1974 del 20 febbraio 1974 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 49 dello stesso giorno.

F) Prodotti assimilabili agli oli combustibili e gasoli

Prezzi franco costa, al netto di I.F. e di IVA:

	L./q.le
1) Prodotti assimilabili al gasolio	6.649
2) Prodotti assimilabili a O.C. denso (viscosità superiore a 7°E)	4.920

	L./q.le
3) Prodotti assimilabili a O.C. semifluido (viscosità superiore a 5°E fino a 7°E) . . .	5.395
4) Prodotti assimilabili a O.C. fluido (viscosità da 3°E fino a 5°E) . .	5.565
5) Prodotti assimilabili a O.C. fluidissimo (viscosità inferiore a 3°E)	6.695

Nei casi in cui i prodotti assimilabili ai gasoli ed agli oli combustibili vengano indicati con diversa denominazione, i prezzi saranno determinati facendo riferimento ai prodotti aventi caratteristiche uguali o similari.

G) BASI LUBRIFICANTI

	L/q.le
Prezzi ex raffineria - SIF-SIVA:	
a) Oli base paraffinici a bassa e media viscosità e con indice viscosità inferiore o uguale a 100	14.000
b) Oli base paraffinici a bassa e media viscosità e con indice viscosità superiore a 100	15.500
c) Oli base paraffinici deasfaltati ad alta viscosità superiore a 28°E a 50°C	17.500
d) Oli base naftenici non estratti .	14.000
e) Oli base naftenici estratti .	16.500

H) CONDIZIONI DI VENDITA ALL'INGROSSO E DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Per quanto riguarda le condizioni di vendita all'ingrosso e le disposizioni generali e finali rimangono invariate le norme stabilite con il provvedimento n. 8/1974 del 20 febbraio 1974.

I comitati provinciali prezzi procederanno, entro il 31 maggio 1975 alla regolazione dei prezzi locali di vendita che avranno decorrenza dal 16 maggio 1975 attenendosi anche alle norme esecutive già diramate con circolari del C.I.P.

Roma, addì 13 maggio 1975

p. Il Presidente
Il Ministro delegato: DONAT-CATTIN

(4030)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di meccanica applicata alle macchine presso la facoltà di ingegneria dell'Università della Calabria.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 de decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di ingegneria dell'Università della Calabria è vacante la cattedra di meccanica applicata alle macchine, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(3862)

Vacanza della cattedra di urologia presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Trieste

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Trieste è vacante la cattedra di urologia, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(4003)

Vacanza della cattedra di diritto commerciale presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Firenze

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Firenze è vacante la cattedra di diritto commerciale, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(4004)

Smarrimento di diploma originale di laurea

La dott.ssa Laura Canepa, nata a Besenello (Trento) il 30 giugno 1919, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in lettere conseguito presso l'Università di Pavia il 24 novembre 1943.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università predetta.

(3813)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della società cooperativa « La Nuova, società cooperativa a r.l. di consumo fra lavoratori iscritti alla Associazione cristiana lavoratori italiani - A.C.L.I. di S. Giovanni in Persiceto », in S. Giovanni in Persiceto.

Con decreto ministeriale 22 aprile 1975 la società cooperativa « La Nuova, società cooperativa a r.l. di consumo fra lavoratori iscritti alla Associazione cristiana lavoratori italiani - A.C.L.I. di S. Giovanni in Persiceto », in S. Giovanni in Persiceto (Bologna), costituita per rogito dott. Guido Forni in data 20 agosto 1956, rep. 23100, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dott. Riccardo Pescini.

(3742)

Scioglimento della « Società cooperativa di consumo fra i soci delle Associazioni cristiane lavoratori italiani - A.C.L.I. di Pian del Voglio, società cooperativa a r.l. », in San Benedetto Val di Sambro.

Con decreto ministeriale 22 aprile 1975 la « Società cooperativa di consumo fra i soci delle Associazioni cristiane lavoratori italiani - A.C.L.I. di Pian del Voglio, società cooperativa a r.l. », in Pian del Voglio di San Benedetto Val di Sambro (Bologna), costituita per rogito avv. Gino Mattioli in data 5 gennaio 1958, rep. 11418, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dott. Virgilio Moruzzi.

(3744)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Determinazione della misura del diritto di contratto sul risone per la campagna di commercializzazione 1974-75

Con decreto 27 marzo 1975, del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con il Ministro per il tesoro e il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, viene approvato, nella misura di L. 240 al quintale, il diritto di contratto sul risone per la campagna di commercializzazione 1974-75, di cui alla delibera adottata in data 11 settembre 1974 dal consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale risi.

(3762)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Proroga del termine di attuazione del piano di ricostruzione del comune di Grottaminarda

Con decreto ministeriale 20 maggio 1973, n. 490/3, registrato alla Corte dei conti, addì 2 aprile 1975, registro n. 5 Lavori pubblici, foglio n. 223, il termine fissato per l'attuazione del piano di ricostruzione del comune di Grottaminarda (Avellino) e per il compimento delle relative espropriazioni, è stato prorogato al 21 maggio 1975.

(3666)

Proroga del termine di attuazione del piano di ricostruzione del comune di Pago Veiano

Con decreto ministeriale 4 agosto 1973, n. 490/7, registrato alla Corte dei conti, addì 2 aprile 1975, registro n. 5 Lavori pubblici, foglio n. 218, il termine fissato per l'attuazione del piano di ricostruzione del comune di Pago Veiano (Benevento) e per il compimento delle relative espropriazioni, è stato prorogato al 6 luglio 1975.

(3667)

MINISTERO DEL TESORO

Revoca di accreditamento di notaio

A seguito del trasferimento del notaio avv. Gaetano Greco da Brindisi, distretto notarile di Lecce, a Marino, distretto notarile di Roma, è stato revocato, con decreto ministeriale 28 aprile 1975, l'accreditamento per le operazioni di debito pubblico da eseguire presso la direzione provinciale del Tesoro di Brindisi, già conferito al predetto notaio con decreto ministeriale 3 marzo 1960.

(4000)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica del 18 luglio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 18 marzo 1975, registro n. 9 Tesoro, foglio n. 242, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario proposto in data 5 gennaio 1970 dal signor Baxa Emilio, emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzioni nazionalsocialiste di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(3741)

ib

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 86

Corso dei cambi del 12 maggio 1975 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	629,55	629,55	629,45	629,45	628,15	629,50	629,50	629,45	629,45	629,55
Dollaro canadese	611 —	611 —	611,50	611,50	610,80	611,05	611,50	611 —	611 —	611 —
Franco svizzero	250,60	250,60	250,40	250,40	249,66	250,60	250,30	250,60	250,60	250,60
Corona danese	114,56	114,56	114,50	114,50	114,26	114,55	114,58	114,56	114,56	114,45
Corona norvegese	127,11	127,11	127,20	127,20	126,96	127,10	127,23	127,11	127,11	127,10
Corona svedese	159,89	159,89	159,70	159,70	159,45	159,85	159,80	159,89	159,89	159,87
Fiorino olandese	261,80	261,80	261,70	261,70	261,51	261,75	261,80	261,80	261,80	261,80
Franco belga	17,985	17,985	18 —	18 —	17,91	17,97	17,9725	17,985	17,985	17,98
Franco francese	154,21	154,21	154,20	154,20	154,14	154,20	154,20	154,21	154,21	154,20
Lira sterlina	1448,60	1448,60	1448 —	1448 —	1460,45	1448,55	1448,15	1448,60	1448,60	1448,60
Marco germanico	267,11	267,11	266,90	266,90	266,60	267,10	267 —	267,11	267,11	267,10
Scellino austriaco	37,75	37,75	37,67	37,67	37,72	37,75	37,72	37,75	37,75	37,75
Escudo portoghese	25,80	25,80	25,73	25,73	25,74	25,80	25,76	25,80	25,80	25,80
Peseta spagnola	11,2475	11,2475	11,23	11,23	11,21	11,24	11,2350	11,2475	11,2475	11,23
Yen giapponese	2,162	2,162	2,165	2,165	2,155	2,16	2,16	2,162	2,162	2,16

Media dei titoli del 12 maggio 1975

Rendita 5 % 1935		97,050
Redimibile 3,50 % 1934		100,100
» 3,50 % (Ricostruzione)		88,075
» 5 % (Ricostruzione)		98,925
» 5 % (Riforma fondiaria)		93,200
» 5 % (Città di Trieste)		92,625
» 5 % (Beni esteri)		91,525
» 5,50 % (Edilizia scolastica)	1967-82	82,550
» 5,50 % » »	1968-83	82,075
» 5,50 % » »	1969-84	82,350
» 6 % » »	1970-85	83,850
» 6 % » »	1971-86	84,500
» 6 % » »	1972-87	83,950

Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,35
» » » 5,50 % 1976	100,75
» » » 5 % 1977	99,90
» » » 5,50 % 1977	100,50
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1°-10-1975) II emiss.	98,025
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	93,875
» 5 % (» 1° aprile 1978)	88,025
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	86,825
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	85,275
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	83,125
» poliennali 7 % 1978	93,325

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 12 maggio 1975

Dollaro USA	629,525
Dollaro canadese	611,25
Franco svizzero	250,45
Corona danese	114,57
Corona norvegese	127,17
Corona svedese	159,845
Fiorino olandese	261,80
Franco belga	17,979
Franco francese	154,205
Lira sterlina	1448,375
Marco germanico	267,055
Scellino austriaco	37,735
Escudo portoghese	25,78
Peseta spagnola	11,241
Yen giapponese	2,161

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso per il reclutamento di allievi ufficiali di complemento dell'Aeronautica militare, riservato a laureati

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, e successive modificazioni;
Vista la legge 2 dicembre 1940, n. 1848;
Vista la legge 27 giugno 1942, n. 924;
Visto il decreto presidenziale 24 giugno 1954, n. 368;
Vista la legge 26 gennaio 1963, n. 52;
Vista la legge 18 febbraio 1963, n. 164;
Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;
Vista la legge 28 marzo 1968, n. 371;
Vista la legge 26 novembre 1969, n. 938;
Vista la legge 19 marzo 1973, n. 70 e conseguenti provvedimenti di esecuzione;

Decreta:

Art. 1.

Sono istituiti i seguenti corsi allievi ufficiali per la nomina a sottotenente di complemento dell'Aeronautica militare, nei sottonotati, corpi, ruoli e specialità, per il numero dei posti a fianco di ciascuno segnati:

	Numero dei posti
Corpo del genio aeronautico:	—
ruolo ingegneri	27
ruolo fisici specialità geofisici	5
Corpo di commissariato:	
ruolo commissariato	8
Corpo sanitario aeronautico	73

I posti messi a concorso nel Corpo del genio aeronautico - ruolo ingegneri, sono suddivisi come segue:

	Numero dei posti
	—
specialità costruzioni aeromeccaniche	12
specialità infrastrutture aeronautiche	8
specialità elettronici	7

Qualora i posti messi a concorso per una specilità del predetto Corpo del genio aeronautico - ruolo ingegneri, non potessero essere ricoperti per mancanza di concorrenti riconosciuti idonei, il Ministero si riserva la facoltà di devolvere i posti medesimi alle altre specialità, in aumento dei posti in esse messi a concorso, a suo gudizio discrezionale ed a seconda delle esigenze di servizio.

Art. 2.

Potranno essere ammessi al concorso, limitatamente ad uno solo dei corpi, ruoli e specialità di cui al precedente art. 1 i cittadini italiani con i requisiti e sotto la osservanza delle condizioni che seguono:

a) abbiano tenuto buona condotta morale e civile ed appartengano a famiglia di incesurabile moralità;

b) abbiano compiuto il 18° anno di età alla data del presente decreto e non abbiano superato il 28°. Potranno altresì, concorrere coloro che non abbiano superato il 32° anno di età, se dispensati dal presentarsi alle armi perché cittadini residenti all'estero;

c) siano in possesso della idoneità fisica al servizio militare incondizionato nell'Aeronautica militare, della idoneità psico-attitudinale al servizio in qualità di ufficiale di complemento del corpo, ruolo e specialità richiesti nella domanda di partecipazione al concorso, nonché della idoneità generica al volo ed abbiano una statura non inferiore a metri 1,60;

d) non abbiano soddisfatto, anteriormente alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, agli obblighi di leva;

e) siano in possesso, anteriormente alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di uno dei seguenti titoli di studio:

1) per il Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri e ruolo fisici:

della laurea in ingegneria aeronautica, ingegneria aerospaziale, ingegneria meccanica, ingegneria navale e meccanica, ingegneria elettrotecnica, ingegneria nucleare, ingegneria elettronica, ingegneria chimica, se aspiranti all'ammissione al corso di cui al precedente art. 1 nel ruolo ingegneri - specialità costruzioni aeromeccaniche;

della laurea in ingegneria civile o laurea in architettura se aspiranti all'ammissione al corso di cui al precedente art. 1 nel ruolo ingegneri - specialità infrastrutture aeronautiche;

della laurea in ingegneria elettronica o ingegneria elettrotecnica, se aspiranti all'ammissione al corso di cui al precedente art. 1 nel ruolo ingegneri, specialità elettronica;

della laurea in fisica o scienze matematiche (ora laurea in matematica) o in matematica e fisica o laurea in discipline nautiche, rilasciata dall'Istituto universitario navale di Napoli, se aspiranti all'ammissione al corso di cui al precedente art. 1 nel ruolo fisici;

2) per il Corpo di commissariato - ruolo commissariato:

della laurea in giurisprudenza, economia e commercio, scienze sociali, scienze statistiche e demografiche, scienze statistiche ed attuariali, scienze politiche, scienze coloniali, oppure laurea in scienze economiche e marittime, conseguita presso la sezione armamento navale dell'Istituto superiore navale di Napoli o laurea in scienze economiche e laurea in scienze economiche e bancarie;

3) per il corpo sanitario aeronautico:

della laurea in medicina e chirurgia.

I concorrenti al Corpo sanitario aeronautico, ammessi al corso allievi ufficiali di complemento, devono inoltre essere in possesso, prima della nomina ad ufficiale, dell'abilitazione all'esercizio della professione.

Qualora al termine del corso, essi non abbiano ancora conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione possono conseguirla nella sessione di esami successiva alla data di fine corso.

L'ammissione di coloro che abbiano conseguito il titolo di studio all'estero resta subordinata al parere del Ministero della pubblica istruzione circa l'equipollenza del titolo stesso ad uno dei titoli sopra elencati.

I requisiti di cui alla lettera *c)* del presente articolo saranno accertati dai competenti organi dell'Aeronautica militare; gli accertamenti avranno la durata presumibile di circa due giorni.

I concorrenti durante il periodo in cui resteranno a disposizione delle autorità aeronautiche usufruiranno di vitto e alloggio a carico dell'Amministrazione aeronautica, qualora gli accertamenti abbiano durata superiore ad una giornata.

Art. 3.

Le domande di ammissione degli aspiranti al concorso redatte in carta bollata da L. 700 dovranno essere inviate al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare dell'Aeronautica - 2ª Divisione reclutamento e concorsi - 2ª Sezione - 00100 Roma, entro il trentesimo giorno dopo quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nelle domande, compilate secondo lo schema di cui all'allegato 1, i candidati dovranno dichiarare:

la data e il luogo di nascita;
il possesso della cittadinanza italiana;
il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione e della cancellazione dalle liste medesime;
le eventuali condanne penali riportate;
il titolo di studio;
la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari, specificando il distretto militare di appartenenza.

I partecipanti al concorso nel Corpo sanitario aeronautico dovranno, altresì, dichiarare se siano in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione, oppure indicare la data entro la quale essi presumono di conseguire detta abilitazione.

Nella domanda i candidati dovranno inoltre indicare a quale dei corsi di cui al precedente art. 1 intendano partecipare: gli aspiranti all'ammissione al Corpo del genio aeronautico - ruolo ingegneri, dovranno altresì indicare la specialità, in relazione al titolo di studio posseduto.

I candidati dovranno, altresì specificare nella domanda il loro preciso recapito con l'indicazione del numero di codice di avviamento postale, e l'indirizzo della famiglia con l'obbligo di notificare le successive eventuali variazioni mediante lettera raccomandata al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare dell'Aeronautica - 2ª Divisione reclutamento e concorsi - 2ª Sezione - 00100 Roma.

Si intenderanno esclusi dal concorso quei candidati la cui presentazione a visita medica non fosse avvenuta nella data prescritta a causa del mancato arrivo, in tempo utile per la chiamata, della comunicazione di cambio di domicilio.

Il Ministero della difesa non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendenti da inesatte indicazioni del recapito o da non avvenuta o tardiva informazione di variazione dell'indirizzo indicato sulla domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa del Ministero stesso.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante, o del comandante del Corpo, qualora il candidato trovasi in servizio militare.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Alla domanda dovranno essere allegati i sottonotati documenti:

1) titolo di studio di cui al capoverso *e*) del precedente art. 2 in originale, ovvero in copia autenticata, oppure certificato che attesti il conseguimento del titolo stesso, oppure copia autenticata di esso.

Le predette copie debbono essere in regola con le norme sul bollo.

Dai suddetti documenti dovrà risultare la votazione riportata nell'esame di laurea.

E' indispensabile la presentazione di uno dei titoli di studio tassativamente previsti dall'art. 2 del presente bando;

2) ogni altro certificato o attestato rilasciato dagli organi competenti comprovante il possesso dei titoli elencati nel successivo art. 6, utili ai fini della formazione delle graduatorie.

Non potranno essere prese in considerazione le dichiarazioni dei candidati inerenti al possesso di detti titoli, ove esse non siano accompagnate da regolari certificati o attestati rilasciati dagli organi competenti;

3) per gli iscritti alla leva di mare, dichiarazione di nulla osta all'arruolamento nell'Aeronautica militare rilasciata dalle competenti autorità della Marina militare.

Art. 4.

Le domande di ammissione al corso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato al precedente art. 3.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non saranno prese in considerazione quelle domande che fossero inviate dopo il termine stabilito.

Per le domande che risultassero formalmente irregolari, il Ministero si riserva, a suo giudizio discrezionale e caso per caso, la facoltà di accoglierne la successiva regolarizzazione anche oltre i termini stabiliti.

Non è ammesso il riferimento a documentazione presentata per altri concorsi presso questa o altre amministrazioni.

Art. 5.

I candidati che omettono di indicare nella domanda il Corpo, il ruolo e la specialità cui desiderino essere ammessi, oppure indichino un Corpo, un ruolo o una specialità, cui non possono essere ammessi saranno assegnati d'ufficio dal Ministero ad un Corpo, ruolo e specialità, in base al titolo di studio posseduto.

Art. 6.

Qualora il numero dei candidati superi il numero dei posti stabiliti nel presente bando, le graduatorie verranno formate da apposita commissione nominata con successivo decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti, distinte per ogni Corpo, ruolo e specialità.

Avranno la precedenza assoluta, nel Corpo del genio aeronautico:

per il ruolo fisici, specialità geofisici, i concorrenti che abbiano frequentato con esito favorevole il corso di specializzazione in fisica dell'atmosfera (ricercatori e professionisti) riconosciuto dal Ministero della difesa;

per il ruolo ingegneri specialità costruzioni aeromeccaniche i concorrenti muniti della laurea in ingegneria aeronautica o ingegneria aerospaziale.

Le graduatorie di cui sopra, saranno formate, come segue, in base alla somma dei punti riportati da ciascun concorrente in relazione:

a) al titolo di studio con l'assegnazione del punteggio di laurea espresso in cento decimi;

b) agli altri eventuali titoli presentati con l'assegnazione del seguente punteggio:

1) 3 punti ai concorrenti in possesso del brevetto di pilota di aeroplano o del brevetto di pilota civile o del brevetto di pilota di elicottero o del brevetto di pilota di aliante;

2) 5 punti agli orfani dei militari deceduti per causa di servizio di volo;

3) 2 punti agli aspiranti laureati in ingegneria che abbiano superato gli esami del primo anno (elettronica generale) del corso di specializzazione elettronica effettuato presso il Consiglio nazionale delle ricerche.

A coloro che abbiano superato anche gli esami del secondo anno (applicazione elettronica) del corso di specializzazione elettronica effettuato presso il Consiglio nazionale delle ricerche saranno assegnati altri 3 punti;

4) 5 punti agli aspiranti laureati in medicina e chirurgia in possesso di una specializzazione;

5) 2 punti ai concorrenti laureati in ingegneria che abbiano conseguito il diploma di specializzazione in infrastrutture aeronautiche;

6) 2 punti ai concorrenti aspiranti all'ammissione al corso nel Corpo del genio aeronautico, ruolo fisici, che abbiano superato il corso di esperti in fisica dell'atmosfera e meteorologia aeronautica, riconosciuti dal Ministero della difesa;

7) 0,50 punti ai concorrenti aspiranti all'ammissione al corso nel Corpo del genio aeronautico, ruolo fisici, che abbiano superato uno dei seguenti esami universitari: climatologia, fisica terrestre, fisica dell'atmosfera, aeronomia e meteorologia aeronautica, meteorologia.

Ai concorrenti che abbiano superato più di uno dei succitati esami, saranno assegnati 0,50 punti per ogni esame con un massimo di punti 2;

8) 10 punti agli aspiranti laureati in ingegneria civile che abbiano superato l'esame di abilitazione professionale;

9) da 0,1 a 10 punti, in base ai criteri di valutazione che dovranno essere preventivamente stabiliti per ciascun ruolo e specialità dalla commissione giudicatrice ai concorrenti in possesso di:

diploma di laurea conseguito con il massimo dei punti e la lode;

diploma di altra laurea, oltre quella richiesta in ogni ruolo e specialità per l'ammissione al concorso;

attestati comprovanti il superamento di esami universitari per il conseguimento di altre lauree oltre quella richiesta in ogni ruolo e specialità per l'ammissione al concorso;

attestati comprovanti la idoneità ai concorsi per la carriera direttiva espletati dallo Stato o altri enti pubblici o enti di interesse nazionale;

attestati di abilitazione al lancio con paracadute: attività di paracadutista;

attestati comprovanti il superamento del corso di cultura aeronautica o del corso di aeromodellismo;

diplomi di corsi di meteorologia aeronautica riconosciuti dal Ministero della difesa;

attestati comprovanti lo svolgimento di attività alle dipendenze dello Stato o di altro ente pubblico o ente di interesse nazionale;

diploma di abilitazione professionale (esclusa l'abilitazione professionale in medicina e chirurgia e in ingegneria civile);

diplomi di procuratore legale;

diplomi di specializzazione conseguiti presso le università, per i quali non sia attribuito specifico punteggio nel presente articolo;

pubblicazioni o lavori a stampa nel campo giuridico, economico e tecnico scientifico;

attestati rilasciati da enti o istituti qualificati che comprovino la buona conoscenza della lingua inglese, francese e tedesca.

Non dovrà essere presa in considerazione la conoscenza di lingue straniere, risultante unicamente dagli esami sostenuti per il conseguimento di titoli di studio presso le scuole medie e degli esami sostenuti per il conseguimento della laurea richiesta in ciascun ruolo e specialità per l'ammissione al concorso;

attestati comprovanti la prestazione di un periodo di servizio militare;

altri eventuali titoli ritenuti dalla commissione meritevoli di considerazione.

A ciascun candidato per il complesso dei titoli di cui al presente n. 9) della lettera *b*) non potrà essere attribuito un punteggio superiore a punti 10.

A parità di merito si applicheranno le norme di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per la ammissione ai pubblici impieghi.

Art. 7.

La commissione incaricata di formare le graduatorie di merito dei candidati ammessi al concorso per il Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri, ruolo fisici, per il Corpo di commissariato, ruolo commissariato e per il Corpo sanitario aeronautico, provvederà alla formazione delle graduatorie stesse tenendo conto di tutti i titoli posseduti dai candidati.

Tali graduatorie sono condizionate all'accertamento dei requisiti previsti dall'art. 2.

In base alle predette graduatorie ed in relazione al numero dei posti messi a concorso, il Ministero provvederà a far sottoporre agli accertamenti, di cui alla lettera *c*) del precedente art. 2 presso i competenti organi dell'Aeronautica militare, che verranno indicati nella lettera di convocazione, i concorrenti, che, per il punteggio riportato, hanno possibilità di essere ammessi al corso allievi ufficiali di complemento.

Tutti gli altri concorrenti non saranno sottoposti ai predetti accertamenti.

Le convocazioni saranno effettuate mediante lettera « Foglio di viaggio », alla quale sarà allegato lo scontrino per il viaggio di andata e ritorno a tariffa militare senza diritto a rimborso.

Sono a totale carico dei giovani residenti all'estero tutte le spese di viaggio di andata e ritorno dal luogo di residenza al confine del territorio della Repubblica.

Contro l'esito degli accertamenti di cui sopra non è ammesso appello.

La convocazione agli accertamenti di cui sopra non dà diritto all'ammissione al corso allievi ufficiali di complemento.

Saranno ammessi al corso predetto i candidati risultati idonei agli accertamenti stessi, che, secondo l'ordine della graduatoria, rientrino nel numero dei posti messi a concorso,, salvo quanto stabilito dai successivi articoli 8 e 9.

I candidati idonei in eccedenza al numero dei posti messi a concorso ed i candidati non idonei non avranno alcun diritto all'ammissione al corso stesso.

Il Ministero, in caso di rinuncia da parte di qualcuno dei vincitori, si riserva la facoltà di coprire, sempre seguendo la graduatoria, i posti lasciati liberi dai rinunciatari.

Art. 8.

I concorrenti ammessi al corso saranno invitati dal Ministero a far pervenire, entro trenta giorni dalla data del foglio di comunicazione, a pena di decadenza, i seguenti documenti in carta legale:

1) estratto dell'atto di nascita (non certificato);
2) certificato di cittadinanza italiana;
3) certificato del casellario giudiziale;
4) documenti matricolari militari.

I giovani che non siano stati arruolati dal consiglio di leva, per non aver subito la visita medica di leva, o per altri legali motivi, dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco del comune di residenza del candidato.

I giovani invece che abbiano già subito la visita medica di leva e siano stati dichiarati « abile arruolato » dovranno presentare copia o estratto del foglio matricolare, con apposte le prescritte marche da bollo su ogni foglio, rilasciato dal distretto militare competente.

Coloro che abbiano già subito la visita medica di leva e non siano stati dichiarati « abile arruolato » dovranno presentare il certificato di esito di leva, rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

I documenti di cui ai numeri 2), 3) e 4) dovranno essere rilasciati in data non anteriore ai tre mesi a quella del presente decreto.

I concorrenti ammessi al corso, che, all'atto della presentazione della domanda, hanno allegato un certificato attestante il conseguimento del titolo di studio, di cui all'art. 2, lettera *e*), del presente bando, dovranno altresì far pervenire entro il termine di cui al primo comma del presente articolo, il diploma originale del predetto titolo di studio o copia autenticata di esso.

Nel caso che il diploma non sia stato rilasciato, i candidati sono tenuti a presentare il documento della competente autorità scolastica in sostituzione del diploma.

I concorrenti ammessi al Corpo sanitario aeronautico dovranno altresì far pervenire l'abilitazione all'esercizio della professione prima della nomina ad ufficiale.

Per quei documenti che risultassero formalmente irregolari il Ministero si riserva, a suo giudizio discrezionale e caso per caso la facoltà di accoglierne la successiva regolarizzazione anche oltre il termine stabilito.

Art. 9.

Il Ministro per la difesa può escludere con decreto motivato dal concorso quei concorrenti che non risultassero in possesso di uno dei requisiti richiesti.

Art. 10.

Gli ammessi al corso in virtù della presente determinazione assumeranno in ogni caso la ferma di leva con decorrenza dalla data di inizio del corso.

I concorrenti saranno ammessi al corso stesso in qualità di allievi ufficiali nella data e secondo le modalità che verranno stabilite dal Ministero.

Dopo due mesi di corso gli allievi saranno promossi avieri scelti. Al termine del corso, che avrà la durata presumibile di mesi tre e che si svolgerà presso una scuola dell'Aeronautica militare avranno luogo gli esami.

Gli allievi che superino detti esami e siano giudicati idonei a rivestire il grado di ufficiale, saranno nominati sottotenenti di complemento dell'Aeronautica militare ad eccezione degli allievi del Corpo sanitario aeronautico che al termine del corso non abbiano ancora conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione. Questi ultimi potranno, tuttavia ottenere la nomina sempreché conseguano detta abilitazione nella sessione di esami di abilitazione successiva alla data di fine corso. Qualora gli allievi di cui sopra non conseguano detta abilitazione nella sessione successiva alla data di fine corso, saranno dichiarati non idonei alla nomina ad ufficiale e dovranno terminare il servizio di leva con il grado di sergente nel ruolo specialisti dell'Arma aeronautica categoria aiutanti di sanità.

Gli allievi che, per qualsiasi motivo, non frequentino almeno un terzo delle lezioni ed esercitazioni, saranno dimessi dal corso.

Il Ministero della difesa, su proposta del comando della scuola ha altresì la facoltà di dimettere dal corso, in qualunque momento, quegli allievi che, per deficienza di qualità militari o per motivi disciplinari non ritenga meritevoli della nomina ad ufficiale.

Gli allievi dimessi dal corso perderanno la qualifica di allievo ufficiale ed ultimeranno il servizio di leva nella categoria governo del ruolo servizi dell'Arma aeronautica.

Gli allievi, che, pur avendo superato tutti gli esami della prima sessione, siano giudicati non idonei alla nomina per sopravvenuti motivi disciplinari saranno ripresi in esame dopo almeno un mese di servizio e, se giudicati idonei saranno nominati sottotenenti di complemento insieme a quegli allievi che non abbiano superato tutti gli esami di fine corso in prima sessione e che li abbiano ripetuti con successo dopo almeno un mese di servizio e siano giudicati idonei dal comandante della scuola o dalle autorità gerarchiche.

Coloro che non superino gli esami di seconda sessione o che, pur avendoli superati, non saranno giudicati idonei alla nomina ad ufficiale perderanno la qualifica di allievi ed ultimeranno il servizio di leva nella categoria governo del ruolo servizi dell'Arma aeronautica.

Gli allievi che, per motivi di salute o per altra accertata causa di forza maggiore, non abbiano potuto sostenere tutti o parte degli esami, nella prima e seconda sessione, potranno essere ammessi eccezionalmente ad una sessione straordinaria limitatamente ai soli esami non sostenuti per una delle cause di cui sopra.

Le nomine di cui sopra saranno effettuate, in ogni caso, con anzianità assoluta decorrente dalla data del relativo decreto salvo che non sia altrimenti disposto dal decreto stesso e con anzianità relativa determinata dalla graduatoria degli esami di fine corso.

Gli allievi nominati sottotenenti di complemento dell'Aeronautica militare, saranno destinati di massima a prestare servizio presso reparti di volo.

Il Ministero della difesa ha facoltà di disporre con provvedimento collettivo, il collocamento in congedo illimitato prima del compimento della ferma assunta, dei sottotenenti provenienti dal corso di cui alla presente determinazione, qualora ciò sia ritenuto opportuno per ragioni di bilancio e di servizio.

Art. 11.

Le domande di partecipazione al concorso dei militari incorporati nell'Aeronautica militare che non abbiano compiuto i loro obblighi di ferma di leva e siano in possesso degli altri requisiti di cui all'art. 2, stante la perentorietà del termine di inoltro delle domande al Ministero, dovranno essere direttamente inviate al Ministero stesso, ma incombe agli interessati l'obbligo d'informare subito le autorità dalle quali dipendono.

Per i militari che per il punteggio riportato in graduatoria hanno possibilità di essere ammessi al corso A.U.C., il Ministero provvederà d'ufficio a richiedere ai comandanti di reparto presso i quali i militari si trovino in servizio, un dettagliato rapporto informativo sulle qualità militari e disciplinari dell'interessato.

La domanda, redatta secondo quanto stabilito dall'art. 3 del presente bando, dovrà essere corredata dei documenti di cui ai numeri 1) e 2) dell'articolo stesso.

Nella domanda gli aspiranti dovranno impegnarsi a compiere la ferma di leva con decorrenza dalla data di inizio del corso A.U.C.

Coloro che rivestano grado militare dovranno inoltre, dichiarare nella domanda di rinunciarvi in caso di ammissione al corso salvo ad essere reintegrati nel grado e nell'anzianità, qualora vengano, per qualsiasi motivo, esonerati dal corso stesso, ovvero risultino non idonei agli esami finali.

Ai candidati ammessi al concorso sarà richiesta la presentazione dei documenti di cui ai numeri 1), 3) e 4) del precedente art. 8. Tali documenti dovranno pervenire al Ministero entro trenta giorni dalla data del foglio di comunicazione, a pena di decadenza.

Gli allievi dimessi dal corso saranno prosciolti dall'obbligo di cui al quarto capoverso del presente articolo e la loro posizione, ai fini dell'espletamento degli obblighi di leva da compiere, sarà definita in conformità alle disposizioni in vigore.

Roma, addì 10 aprile 1975

Il Ministro: FORLANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 maggio 1975
Registro n. 9 Difesa, foglio n. 127

ALLEGATO 1

Modello di domanda
(in carta da bollo da L. 700)

Al Ministero della difesa - Direzione generale personale militare dell'Aeronautica - 2ª Divisione reclutamento e concorsi - 2ª Sezione - Viale dell'Università n. 4 - 00100 ROMA

Io sottoscritto . . nato a . (provincia di . .) il . . appartenente al distretto militare di abitante a (1) (provincia di . . .) via . . n. . . cod. postale n. . . chiedo di essere ammesso al concorso per allievi ufficiali di complemento del Corpo . . . . . ruolo . specialità (2) . .

All'uopo dichiaro sotto la mia responsabilità:

di essere cittadino italiano;

di essere celibe (o ammogliato con o senza prole, o vedovo con o senza prole);

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (3) . . .;

di non aver riportato condanne penali (4);

di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso l'Università, o Istituto, o Scuola di . . . . . nell'anno (5) . . .;

di essere in possesso dell'abilitazione professionale (6) (o di presumere di conseguire l'abilitazione professionale (6) il . . . .;

di trovarmi nella seguente posizione militare (7) . . .

Allego alla domanda i seguenti documenti (8):

1) . . . .;
2) . . . .;
3) . . . .;
ecc. . . . .

. . . lì . . . . .
(data)

Firma . . . .
(per esteso, cognome e nome leggibile)

Visto: per l'autenticità della firma: . . . . . .

(1) Luogo di residenza con l'indicazione del numero di codice di avviamento postale. Qualora la residenza della famiglia dell'aspirante non corrisponda con la residenza dell'aspirante stesso, occorre anche il recapito della famiglia.

(2) Indicare il Corpo, cui l'aspirante intenda essere ammesso; specificare altresì il ruolo e la specialità di cui all'art. 1 del bando di concorso. Nel caso che manchi sulla domanda l'indicazione del Corpo, ruolo o specialità, ovvero l'indicazione sia errata o incompleta, il Ministero provvederà d'ufficio ad assegnare il Corpo, ruolo e specialità secondo le norme stabilite dall'art. 5 del bando di concorso.

(3) In caso di non iscrizione indicarne i motivi.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato.

(5) Per poter essere ammessi al concorso i candidati debbono essere in possesso del titolo di studio richiesto, anteriormente alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

(6) Limitatamente ai concorrenti che partecipano al concorso nel Corpo sanitario aeronautico.

(7) Indicare se l'aspirante non ha ancora iniziato il servizio di leva, perché non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva, ovvero che pur dichiarato « abile arruolato » gode di congedo o di rinvio specificandone i motivi. In caso contrario l'aspirante dovrà specificare i motivi, precisando se sia stato giudicato « rivedibile » o « riformato » alla visita medica di leva. I militari dovranno impegnarsi a compiere la ferma di leva con decorrenza dalla data di inizio del corso. Coloro che rivestano grado militare, dovranno dichiarare di rinunciarvi in caso di ammissione al corso. Coloro che siano soggetti a prossima chiamata alle armi da parte di altra forza armata dovranno darne espressa comunicazione.

(8) Allegare il titolo di studio e gli altri eventuali titoli posseduti, utili ai fini della graduatoria. Non potranno essere prese in considerazione le dichiarazioni dei candidati inerenti il possesso di detti titoli, ove esse non siano accompagnate da regolari certificati o attestati rilasciati da organi competenti. Gli iscritti alla leva mare devono allegare dichiarazione di nulla osta all'arruolamento nell'Aeronautica militare rilasciata dalle competenti autorità della Marina.

(9) Firma del segretario comunale di residenza dell'aspirante o di un notaio. Per i candidati dipendenti statali è sufficiente il visto del capo ufficio e per i militari in servizio è sufficiente il visto del comandante di Corpo.

Avvertenza

I vincitori del concorso saranno avviati alla frequenza dei corsi A.U.C. di cui al presente bando presumibilmente presso la scuola A.M. di Firenze nel mese di settembre 1975.

La suddetta pianificazione potrà subire modifiche in relazione alle esigenze di servizio dell'Aeronautica militare. In ogni caso i vincitori del concorso riceveranno tempestivo avviso di convocazione ai corsi di cui trattasi con l'indicazione della sede del corso e della data di presentazione.

(3923)

Posti d'impiego civile nel ruolo dei coadiutori, nel personale della carriera esecutiva del Ministero del turismo e dello spettacolo, spettanti ai sottufficiali delle Forze armate e dei Corpi di polizia.

E' disponibile nel ruolo dei coadiutori, del personale della carriera esecutiva del Ministero del turismo e dello spettacolo un posto di coadiutore spettante ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi di polizia, dipendenti dalle Amministrazioni dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze, dell'agricoltura e foreste, già in nota per il passaggio all'impiego civile e quindi in possesso dei requisiti di cui è cenno nell'art. 352 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I sottufficiali che intendano concorrere al suindicato posto dovranno presentare al Corpo di appartenenza, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente circolare nella *Gazzetta Ufficiale*, apposita domanda su carta bollata da L. 700 nella quale essi dovranno dichiarare anche di accettare, in caso di nomina, come destinazione la sede di Roma.

Saranno considerate presentate fuori termine, e pertanto irricevibili, le domande che perverranno oltre il termine stabilito ai detti Corpi. Questi dovranno dichiarare in calce a ciascuna domanda la data sotto la quale la stessa è stata presentata.

Le domande dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica, dovranno essere, immediatamante dopo la loro presentazione trasmesse dagli enti presso i quali gli interessati sono in servizio, corredate del documento (elenco notizie), di cui alla circolare 1019/A del 24 settembre 1963 direttamente alla Direzione generale per i sottufficiali e militari di truppa dell'Esercito, alla Direzione generale per il Personale militare della Marina e alle aeroregioni e al reparto servizi centrale A.M. che a loro volta, rimetteranno senza indugio le domande stesse a questa Direzione generale.

Le domande prodotte dai sottufficiali dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze e dell'agricoltura e foreste, dovranno essere trasmesse, con ogni urgenza dagli enti presso i quali gli interessati sono in servizio alle rispettive Amministrazioni centrali che provvederanno, del pari senza indugio, a rimetterle, corredate della documentazione di cui sopra è cenno, a questo Ministero (Direzione generale per gli impiegati civili). Non hanno titolo a concorrere all'anzidetto posto i sottufficiali che alla scadenza del termine stabilito nel secondo comma della presente circolare abbiano acquisito diritto a pensione per anzianità di servizio o siano cessati dal servizio da più di cinque anni ovvero siano incorsi nella perdita del grado, nonchè per una delle cause indicate nelle norme che rispettivamente li riguardano (primo comma dell'art. 58 della legge 31 luglio 1954, n. 599; primo comma dell'art. 57 della legge 3 aprile 1958, n. 460; primo comma dell'art. 57 della legge 18 febbraio 1963, n. 173; primo comma dell'art. 1 e art. 5 della legge 17 aprile 1957, n. 260 e art. 50 e seguenti della legge 3 agosto 1961, n. 833; art. 10 della legge 18 febbraio 1963, n. 301).

Al sottufficiale che sarà nominato all'impiego civile compete, in aggiunta allo stipendio (2ª classe) della qualifica di coadiutore l'eventuale differenza, da riassorbirsi nei successivi aumenti periodici, tra lo stipendio percepito e lo stipendio assegnato nella suddetta qualifica, esclusa ogni indennità di carattere militare ovvero propria del Corpo di polizia per quelli che vi appartengono.

La presente vale come notificazione per tutti gli interessati.

Roma, addì 29 aprile 1975

p. Il Ministro: RADI

(3788)

REGIONE PIEMONTE

Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Torino

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio decreto n. 286/74 in data 19 febbraio 1974, con il quale venne indetto il pubblico concorso, per titoli ed esami, a posti di veterinario vacanti nelle condotte di Caselle Torinese, Luserna San Giovanni e Scalenghe;

Visto il decreto n. 655 in data 28 aprile 1975 del medico provinciale, con il quale il dott. Borgia Ettore è stato nominato componente la costituenda commissione giudicatrice del concorso sopra indicato, ai sensi dell'articolo unico della legge 8 marzo 1968, n. 220;

Viste le designazioni del prefetto di Torino nonchè la terna proposta dal competente organo di categoria;

Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, che sostituisce l'art. 66 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la citata legge 8 marzo 1968, n. 220;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Visto il proprio decreto n. 513 del 12 marzo 1974, riguardante la delega della firma dei provvedimenti concernenti i concorsi dei sanitari comunali;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso pubblico indetto con decreto n. 286/74 in data 19 febbraio 1974 per il conferimento dei posti di veterinario condotto è costituita come segue:

Presidente:

De Martino dott. Vittorio, funzionario della carriera direttiva in servizio presso la regione Piemonte.

Componenti:

Mena dott. Dante, veterinario provinciale di Novara;

La Rosa dott. Eugenio, funzionario della prefettura di Torino;

Bisbocci prof. dott. Giovanni, titolare della cattedra di anatomia patologica, veterinaria dell'Università di Torino;

Monti prof. dott. Franco, titolare della cattedra di clinica medica veterinaria dell'Università di Torino;

Borgia dott. Ettore, veterinario comunale di Chieri.

Segretario:

Tasselli dott.ssa Anna Maria, funzionario della carriera direttiva in servizio presso la regione Piemonte.

Le prove di esame avranno inizio presso la facoltà di medicina veterinaria dell'Università di Torino, via Nizza n. 52, non prima della scadenza di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura di Torino, dell'ufficio veterinario provinciale di Torino e dei comuni interessati.

Torino, addì 28 aprile 1975

p. Il presidente
Il veterinario provinciale: GARLANDA

(3752)

REGIONE LOMBARDIA

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario igienista addetto ai servizi di polizia, vigilanza ed ispezione veterinaria vacanti nel comune di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio decreto n. 343/Sanità in data 15 novembre 1974 con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento di tre posti di veterinario igienista addetto ai servizi di polizia vigilanza ed ispezione veterinaria presso il comune di Milano;

Visto il proprio decreto n. 28/Sanità in data 27 febbraio 1975 con il quale sono stati ammessi trentuno candidati al concorso in parola;

Vista la graduatoria di merito formulata dalla commissione giudicatrice del concorso stesso costituita con proprio decreto n. 526/Sanità in data 15 novembre 1974;

Vista la regolarità di tutti gli atti verbali dei lavori concorsuali, finiti di espletare in data 18 marzo 1975;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 23 e 25 del regolamento sui concorsi sanitari approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e successivamente modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale n. 17 del 3 luglio 1972 ed il proprio decreto n. 19 del 15 gennaio 1973 relativi alla delega della firma;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati idonei al concorso di cui alle premesse:

1. Ferrario Provvido	punti	70,960
2. Aliprandi Luigi	»	70,040
3. Fiocchi Egidio	»	68,890
4. Castelli Guido	»	60,990
5. Palma' Renato	»	59,750
6. Marini Cristiana	»	57,680
7. Carazzina Marco	»	56,400
8. Mocchi Luigi	»	54,428
9. Corenzi Mariangela	»	53,510
10. Maccapani Mauro	»	53,090
11. Chiesa Fabio	»	53,000
12. Bortolotti Ugo	»	52,500
13. Braglia Fedele	»	52,000
14. Caldiani Franco	»	51,500
15. De Bernardi Giancarlo	»	50,000
16. Gatti Rocco	»	49,500
17. Martini Giuseppe	»	48,500
18. Messeri Carlo	»	48,000
19. Fanin Roberto	»	47,500
20. La Martina Mario	»	47,000
21. Rossetti Mario	»	46,000
22. Dazzi Livio	»	44,000
23. Confetti Valerio	»	43,500
24. Gallina Guido	»	43,000
25. Albini Mario	»	42,000

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, nel Foglio annunzi legali della provincia di Milano e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'ufficio veterinario provinciale di Milano, della prefettura di Milano e del comune di Milano.

Milano, addì 2 aprile 1975

p. Il presidente
L'assessore alla sanità: RIVOLTA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio decreto n 85 del 2 aprile 1975 con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso, per titoli ed esami, a tre posti di veterinario igienista addetto ai servizi di polizia, vigilanza ed ispezione veterinaria presso il comune di Milano;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni ed integrazioni, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854 ed al decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale n. 17 del 3 luglio 1972 ed il proprio decreto n. 19 del 15 gennaio 1973 relativi alla delega della firma;

Decreta:

I sottoelencati candidati sono dichiarati vincitori del concorso per il conferimento di tre posti di veterinario igienista vacanti presso il comune di Milano:

1) Ferrario Provvido;
2) Aliprandi Luigi;
3) Fiocchi Egidio.

Il sindaco del comune di Milano è incaricato dell'esecuzione del presente decreto per quanto di sua competenza.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, nel Foglio annunzi legali della provincia di Milano e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'ufficio veterinario provinciale di Milano, della prefettura di Milano e del comune di Milano.

Milano, addì 2 aprile 1975

p. Il presidente
L'assessore alla sanità: RIVOLTA

(3975)

REGIONI

REGIONE CAMPANIA

LEGGE REGIONALE 27 febbraio 1975, n. 7.

L'assistenza ospedaliera nella regione Campania.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 11 *del* 10 *marzo* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Campania esercita dal 1° gennaio 1975 le funzioni in materia di assistenza ospedaliera ai sensi dell'art. 12 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito nella legge 17 agosto 1974, n. 386 e secondo le norme della presente legge.

Art. 2.

Possono fruire dell'assistenza ospedaliera erogata dalla Regione:

a) i cittadini che ne abbiano diritto in base agli ordinamenti degli enti, istituti e casse mutue anteriormente competenti;

b) i cittadini iscritti presso qualsiasi Regione, nei ruoli di cui all'art. 13 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito nella legge 17 agosto 1974, n. 386;

c) i cittadini non abbienti i quali si trovino nelle condizioni che davano titolo all'assistenza ospedaliera a carico dei comuni;

d) gli stranieri aventi titolo all'assistenza nel territorio della Repubblica in base a regolamenti della Comunità economica europea o a convenzioni e accordi internazionali;

e) i cittadini aventi comunque diritto all'assistenza ospedaliera si sensi della vigente legislazione;

f) i lavoratori disoccupati e i loro familiari che non godano di assistenza ospedaliera.

Art. 3.

L'assistenza ospedaliera ai soggetti di cui al precedente art. 2 viene erogata in forma diretta a carico della Regione, dagli enti ospedalieri nonchè dagli enti e istituti di cura convenzionati secondo quanto disposto dall'art. 18 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito nella legge 17 agosto 1974, n. 386.

Art. 4.

Il ricovero è disposto quando non sia possibile provvedere alle cure del paziente mediante prestazioni ambulatoriali o domiciliari.

Il ricovero di urgenza presso gli ospedali classificati è disposto dal medico di guardia; il ricovero ordinario è disposto dallo stesso su proposta motivata del sanitario curante.

La disposizione del medico di guardia determina a tutti gli effetti l'assunzione dell'onere del ricovero a carico della Regione.

Allo scopo di evitare i ricoveri non necessari gli enti ospedalieri sono tenuti a rafforzare adeguatamente il servizio di accettazione sotto il profilo diagnostico e sanitario.

Art. 5.

Il ricovero degli aventi diritto presso istituti e case di cura convenzionati è soggetto ad impegnativa da parte degli ufficiali sanitari e dei medici condotti comunali, a ciò espressamente delegati dalla giunta regionale, assessorato all'igiene e alla sanità.

In attesa di una organizzazione periferica del servizio regionale di avviamento al ricovero, e comunque non oltre il 30 giugno 1975, la Regione può avvalersi delle strutture locali degli enti mutualistici.

Il ricovero di urgenza presso istituti e case di cura convenzionati, attrezzati allo scopo, deve essere notificato entro 48 ore alla giunta regionale, assessorato all'igiene e alla sanità, e agli uffici periferici da essa delegati, per il rilascio dell'impegnativa in sanatoria.

Art. 6.

L'impegnativa di cui all'articolo precedente è rilasciata su proposta motivata del medico curante ed è subordinata allo accertamento della necessità del ricovero.

L'impegnativa fissa il periodo massimo di ricovero.

Tale periodo potrà essere prolungato con successiva autorizzazione, da richiedersi prima della scadenza del periodo concesso, su motivata certificazione del sanitario curante e del direttore sanitario dell'istituto o casa di cura convenzionato.

Art. 7.

La Regione eroga prestazioni di assistenza ospedaliera uniformi e gratuite agli aventi diritto di cui all'art. 2 della presente legge.

Art. 8.

Ai sensi dell'art. 18, terzo comma, del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito nella legge 17 agosto 1974, n. 386, la Regione subentra nelle convenzioni in atto alla data 11 luglio 1974, limitatamente alle prestazioni di ricovero in corsia.

Art. 9.

Gli istituti e case di ricovero e cura convenzionati ai sensi dell'art. 18 del decreto-legge 8 luglio 1974. n. 264, convertito nella legge 17 agosto 1974, n. 386, dovranno dare, all'ufficio che ha emesso l'impegnativa, tempestiva comunicazione della data dell'avvenuto ricovero, della diagnosi e della data della dimissione.

Art. 10.

I ricoveri degli aventi diritto, di cui all'art. 2 della presente legge, in enti ospedalieri o in istituti e case di cura convenzionati siti in altre Regioni sono disciplinati dalle norme nelle stesse vigenti.

Art. 11.

Ove al ricoverato spetti, a norma delle leggi vigenti, la indennità economica giornaliera, gli enti ospedalieri e gli istituti e case pubblici e privati di ricovero e cura, convenzionati e non convenzionati, notificano all'ente tenuto a corrispondere detta indennità la data del ricovero e la diagnosi, e, al termine della degenza, la data della dimissione.

Art. 12.

Quando il ricovero sia determinato da fatto comportante presumibili responsabilità di terzi, gli enti ospedalieri e gli istituti e case di cura convenzionati e non convenzionati, sono tenuti a trasmettere alla giunta regionale, assessorato all'igiene e alla sanità, e all'ente gestore dell'assistenza malattia e infortuni ogni elemento ed informazione in loro possesso, ai fini dell'esercizio delle relative ragioni ed azioni di recupero.

Art. 13.

L'assistenza ospedaliera all'estero agli aventi diritto ed ai marittimi residenti nei comuni della Campania, è disciplinata secondo quanto previsto dall'art. 12 del decreto-legge 1974, n. 264, convertito nella legge 17 agosto 1974, n. 386.

Art. 14.

La Regione eroga l'assistenza ospedaliera in forma indiretta, ai sensi dell'art. 12 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito nella legge 17 agosto 1974, n. 386, nei confronti dei soggetti che ne abbiano diritto secondo gli ordinamenti degli enti ed istituti anteriormente competenti.

I soggetti che all'occorrenza si avvalgono dell'assistenza indiretta sono tenuti a darne comunicazione alla giunta regionale, assessorato all'igiene e alla sanità, e agli uffici periferici ad essa delegati ai sensi del precedente art. 5.

Art. 15.

Il ricovero in istituti e case di cura non convenzionati è soggetto ad autorizzazione da parte della giunta regionale, assessorato all'igiene e sanità, o dagli uffici da essa delegati ai sensi del precedente art. 5.

L'autorizzazione è rilasciata su certificazione medica e dopo che sia stata accertata l'effettiva necessità del ricovero.

Il soggetto autorizzato al ricovero negli istituti e case di cura non convenzionati è tenuto a comunicare, entro 24 ore, alla giunta regionale, assessorato all'igiene e alla sanità, e agli uffici periferici da essa delegati, le date di inizio e fine della degenza.

Nel caso di ricovero presso istituti e case di cura non convenzionati, attrezzati allo scopo, per comprovata urgenza, la comunicazione deve essere effettuata entro 24 ore dallo stesso, per il rilascio dell'autorizzazione in sanatoria.

Al soggetto autorizzato al ricovero negli istituti e case di cura non convenzionati, la Regione rimborsa una quota delle spese sostenute pari alla spesa media accertata per analoghe prestazioni presso istituti e case di cura convenzionati ubicati in Campania.

Il rimborso avviene su presentazione della fattura quietanzata, rilasciata dall'istituto o casa di cura non convenzionato, indicante la durata del ricovero, la diagnosi, le prestazioni diagnostiche e curative erogate e quant'altro fosse necessario all'esatta quantificazione della spesa.

Analoga normativa si applica per i ricoveri urgenti avvenuti al di fuori del territorio nazionale.

Art. 16.

La Regione svolge attività di vigilanza anche ispettiva sullo andamento dei ricoveri mediante sanitari da essa dipendenti, ovvero, mediante sanitari dipendenti da enti locali o da altri enti pubblici incaricati dell'emissione dell'impegnativa ai sensi del precedente art. 5.

Art. 17.

La Regione eroga l'assistenza ospedaliera ai cittadini stranieri che la richiedono negli enti ospedalieri e negli istituti e case di ricovero e cura convenzionati siti nel territorio regionale, in base alle vigenti norme e secondo le procedure da esse previste.

Il recupero delle spese avverrà secondo quanto stabilito dalle convenzioni internazionali.

A tale scopo gli enti e gli istituti e case anzidette sono tenuti a comunicare alla giunta regionale, assessorato all'igiene e alla sanità, entro tre giorni, la data dell'avvenuto ricovero e, all'atto della dimissione, la data della stessa, la diagnosi e la spesa del ricovero.

Art. 18.

Il ricovero dei soggetti non aventi diritto all'assistenza ospedaliera erogata dalla Regione ai sensi del precedente art. 2, comporta il pagamento delle relative prestazioni.

L'importo dovuto a tale titolo è determinato per gli enti ospedalieri sulla base di costi giornalieri fissati annualmente dalla giunta regionale per singole specialità e, per gli enti ed istituti convenzionati, sulla base della retta giornaliera di degenza stabilita dalla convenzione, qualora il ricovero avvenga in corsia.

Nel caso di ricovero in ospedali gestiti da enti ospedalieri, l'importo è versato direttamente agli enti che lo trattengono quale anticipazione sulle quote del fondo regionale per l'assistenza ospedaliera di loro competenza.

In caso di mancato pagamento l'ente ospedaliero ne dà comunicazione alla Regione per l'esercizio delle azioni previste dal testo unico 14 aprile 1910, n. 639, e successive modificazioni.

Nel caso di ricovero in strutture convenzionate le quote sono versate direttamente agli enti o istituti gestori quale corrispettivo del ricovero.

La mancanza di diritto all'assistenza da parte della Regione non può comportare il rifiuto delle prestazioni ospedaliere d'urgenza.

Art. 19.

Gli enti ospedalieri e gli istituti e case di cura convenzionati accertano, al momento del ricovero, se l'assistito abbia diritto all'assistenza ospedaliera a carico della Regione ai sensi dell'art. 2 della presente legge.

L'assistito o i suoi familiari sono tenuti a fornire la documentazione necessaria ai fini dell'accertamento di cui al comma precedente o, in mancanza, a sottoscrivere una dichiarazione attestante il diritto all'assistenza.

Art. 20.

Gli oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni delegate dalla Regione agli ufficiali sanitari ed agli uffici periferici degli enti mutualistici, a norma della presente legge, sono previsti in lire 100 milioni per l'anno 1975 e fanno carico allo stanziamento di cui al cap. 1893, titolo I, sezione XIII, rubrica n. 3, categoria V del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1975.

Art. 21.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 27 febbraio 1975

CASCETTA

LEGGE REGIONALE 27 febbraio 1975 n. 8.

Norme per il rispetto della disciplina di cui agli articoli 6 e 7 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito nella legge 17 agosto 1974, n. 386.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 11 *del* 10 *marzo* 1975

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Divieti

Nella regione Campania, fino all'entrata in vigore della riforma sanitaria, è vietato agli enti ospedalieri, ai sensi dell'art 6 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito nella legge 17 agosto 1974, n. 386 e dell'art. 3 della legge regionale 4 settembre 1974, n. 50:

a) istituire nuove divisioni, sezioni o servizi quando non ricorrano le condizioni di cui al successivo art. 2;

b) aumentare gli organici del personale ed assumere, anche temporaneamente, personale, tranne che nei casi di cui al successivo art. 5.

Art. 2.

Deroghe

Al divieto di cui alla lettera *a*) del precedente art. 1 sono ammesse deroghe su richiesta dell'ente interessato, ove ricorrano le seguenti condizioni:

a) sussistono specifiche ed inderogabili esigenze di assistenza sanitaria delle comunità locali;

b) dette esigenze non possono essere soddisfatte mediante l'utilizzazione di analoghe strutture esistenti in ospedali limitrofi;

c) le strutture esistenti, quando trattasi di cliniche e di istituti universitari, non rispondono ad imprescindibili esigenze didattiche e di ricerca.

Art. 3.

Accertamento ed autorizzazione alle deroghe

All'accertamento delle condizioni previste al precedente articolo 2 provvede la giunta regionale, tramite l'assessorato alla igiene e alla sanità, sentiti il comitato tecnico scientifico di cui all'art. 1 della legge regionale 4 settembre 1974, n. 50, le organizzazioni sindacali territoriali interessate e la competente commissione consiliare.

A seguito dell'accertamento, la giunta, su proposta dello assessore per l'igiene e la sanità, accorda, con sua deliberazione, all'ente richiedente l'autorizzazione ad istituire nuove divisioni, sezioni o servizi.

Art. 4.

Istanza di autorizzazione

Gli enti ospedalieri, interessati alla istituzione di nuove divisioni, sezioni o servizi in deroga al divieto di cui al precedente art. 1, ed ove ricorrano le condizioni di cui al precedente art. 2, devono presentare istanza alla giunta regionale, assessorato all'igiene e alla sanità, corredandola con la deliberazione del proprio organo competente, motivata ai sensi dell'art. 6 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito nella legge 17 agosto 1974, n. 386, ed indicante:

a) i locali e le attrezzature necessarie per il funzionamento dei nuovi presidi;

b) la dotazione organica del personale occorrente;

c) le spese di impianto ed il costo annuo di esercizio;

d) l'eventuale esistenza di analoghi presidi presso ospedali viciniori e le ragioni della impossibilità di utilizzarli;

e) importo complessivo delle spese correnti dell'esercizio precedente, numero complessivo dei ricoveri e delle presenze accertate per il medesimo anno, ripartito per divisioni di medicina, chirurgia e specialità;

f) consistenza dei servizi di diagnosi e cura e relativi posti letto;

g) pianta organica del personale.

L'istanza dovrà essere, inoltre, accompagnata dalla relazione del sovrintendente o del direttore sanitario sulla necessità e rispondenza a specifiche ed inderogabili esigenze assistenziali del nuovo presidio

Nel caso di cliniche e di istituti universitari convezionati, la domanda di autorizzazione dovrà essere accompagnata, oltre che dalla documentazione di cui ai commi precedenti, dalla deliberazione del consiglio di amministrazione dell'università attestante la rispondenza dei nuovi presidi ad imprescindibili esigenze didattiche e di ricerca.

Art. 5.

Deroghe relative all'assunzione di personale

Al divieto di procedere all'assunzione, anche temporanea, di personale, di cui alla lettera *b*) del precedente art. 1, sono ammesse deroghe, su richiesta dell'ente ospedaliero interessato, nei casi di:

a) sostituzione di personale cessato dal servizio o collocato in aspettativa senza assegni o in congedo per gravidanza e puerperio;

b) istituzione di nuove divisioni, sezioni e servizi autorizzata a norma degli articoli 2, 3 e 4 della presente legge;

c) assunzione e copertura di posti previsti dalle vigenti piante organiche.

E', altresì, consentita la trasformazione di posti in relazione a specifiche ed inderogabili esigenze di assistenza sanitaria purchè nell'ambito delle dotazioni organiche.

Art 6.

Istanza di deroga in materia di assunzione del personale

L'ente ospedaliero che intende avvalersi delle facoltà previste al precedente art. 5, presenta istanza alla giunta regionale che, su proposta dell'assessore per l'igiene e la sanità, accorda, allo scopo, con propria deliberazione, formale autorizzazione.

L'istanza dell'ente ospedaliero deve essere accompagnata dalla deliberazione del suo organo competente con le seguenti indicazioni:

a) dotazione organica complessiva;

b) dotazione organica vigente per i posti da trasformare;

c) maggiore costo richiesto per la trasformazione;

d) variazioni che si verificano nel tempo minimo di assistenza al malato, ove trattasi di personale sanitario ausiliario;

e) parere del consiglio dei sanitari o del consiglio sanitario centrale ove trattasi di servizio igienico organizzativo di diagnosi e cura.

Art. 7.

Trattamento ai componenti di commissioni giudicatrici di concorso

Ai componenti delle commissioni giudicatrici dei concorsi per le assunzioni di personale ospedaliero spetta l'indennità di missione, in quanto dovuta, nella misura e con le modalità previste dalla legge 18 dicembre 1973, n. 836, relativa al trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali.

Ai membri di tali commissioni che non siano componenti di organi degli enti ospedalieri, nè dipendenti dei medesimi, spetta altresì un compenso, da determinarsi dal consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero, entro i limiti massimi sottoindicati:

concorsi per primari ospedalieri, sovrintendenti sanitari, direttori sanitari, direttori amministrativi, L. 180.000;

concorsi per direttori di farmacia e personale laureato dei ruoli speciali per la qualifica di direttore, aiuti ospedalieri, vice-direttori sanitari, vice-direttori amministrativi, assistenti ospedalieri, ispettori sanitari, farmacisti collaboratori e personale laureato dei ruoli speciali addetto alle attività sanitarie con le qualifiche di coadiutore e assistente, personale amministrativo della carriera direttiva, L. 120.000;

concorsi per personale amministrativo della carriera di concetto, personale di assistenza ostetrica, personale di assistenza sociale, capo sala, direttore e vice direttore didattico, personale tecnico per i laboratori di indagine, diagnosi e terapia, personale di assistenza diretta, assistenti sanitari e visitatrici, terapisti della riabilitazione, L. 80.000;

concorsi per personale della carriera d'ordine ed esecutiva, L. 60.000.

Art. 8.

Trattamento ai componenti di commissioni consultive

Ai componenti di commissioni consultive nominate dalle amministrazioni ospedaliere spetta l'indennità di missione, in quanto dovuta, nella misura e con le modalità previste dalla legge 18 dicembre 1973, n. 836.

Ai membri di tali commissioni che non siano componenti di organi degli enti ospedalieri, nè dipendenti dei medesimi, spetta altresì un compenso, da determinarsi dal consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero, entro il limite massimo di L. 15.000 per ogni seduta.

Art. 9.

Destinazione dei proventi di operazioni patrimoniali

La deroga al divieto agli enti ospedalieri di procedere ad alienazione di beni immobili e di titoli facenti parte del loro patrimonio, nonchè alla costituzione di diritti reali sui medesimi di cui all'ottavo comma dell'art. 7 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito nella legge 17 agosto 1974, n. 386, è concessa dalla giunta regionale, con deliberazione adottata su proposta dell'assessore all'igiene e alla sanità, soltanto nei casi in cui i proventi derivanti dalle operazioni patrimoniali anzidette siano destinati ad opere di adattamento dei complessi ospedalieri, dovute ad esigenze di funzionalità, di somma urgenza e di eccezionale evenienza, sempre che a dette opere non si possa provvedere mediante ricorso ad altre forme di finanziamento.

A tale scopo gli enti devono presentare domanda motivata alla giunta regionale, assessorato all'igiene e alla sanità.

Art. 10.

Urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 27 febbraio 1975

CASCETTA

LEGGE REGIONALE 7 marzo 1975, n. **9**.

Iscrizione in apposito ruolo per ottenere l'assistenza ospedaliera.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 11 *del* 10 *marzo* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I soggetti non assistibili dagli enti o casse mutue residenti nel territorio della Campania possono ottenere l'assistenza ospedaliera erogata dalla Regione mediante la iscrizione in appositi ruoli ai sensi dell'art. 13 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito nella legge del 17 agosto 1974, n. 386.

Art. 2.

L'iscrizione di cui all'art. 1 avviene su richiesta del soggetti interessati direttamente al sindaco del comune di residenza e comporta a carico del richiedente il pagamento di una quota capitaria annua.

Art. 3.

L'iscrizione è operante per un triennio con decorrenza dalla data dell'iscrizione e si intende tacitamente rinnovata di triennio in triennio ove non venga disdetta almeno sei mesi prima della scadenza.

La cancellazione dal ruolo prima della fine del triennio è disposta su domanda dell'interessato ove questi acquisti per altro titolo il diritto all'assistenza ospedaliera erogata dalla Regione, ovvero d'ufficio a seguito di mancato pagamento della quota capitaria o in caso di morte.

Art. 4.

L'iscrizione dà diritto all'assistenza ospedaliera dalla data di presentazione della domanda.

Qualora la domanda venga presentata nel corso dell'anno, il pagamento dovuto per detto anno corrisponderà a tanti dodicesimi quanti sono i mesi successivi alla domanda, compreso quello della data di presentazione.

Per i lavoratori stagionali all'estero, l'importo è commisurato al periodo medio di permanenza nella categoria di appartenenza sul territorio nazionale.

Art. 5.

La domanda di iscrizione contenente nome e cognome, data e luogo di nascita, professione o mestiere, luogo di residenza e l'impegno a pagare la quota capitaria, è sottoscritta dal richiedente o, in caso di minori o interdetti, dal legale rappresentante.

Alla domanda è allegato il certificato di residenza, rilasciato in data non anteriore a tre mesi.

La domanda è redatta in triplice copia di cui una restituita all'interessato dall'ufficio competente del comune con l'attestazione dell'avvenuta presentazione ed una trasmessa a cura dello stesso comune, alla giunta regionale, assessorato all'igiene e alla sanità.

La mancata presentazione della domanda non può consentire il rifiuto di prestazioni ospedaliere d'urgenza. In tal caso la presentazione della domanda ha effetto dal momento del ricovero. Il ricoverato, prima del dimissionamento, o gli eredi in caso di decesso, devono essere resi edotti del diritto del ricoverato all'iscrizione, con effetto retroattivo, nei ruoli di cui alla presente legge.

Art. 6.

Agli iscritti nei ruoli di cui all'art. 1 è rilasciato un documento comprovante il diritto all'assistenza ospedaliera erogata dalla Regione.

Il documento, predisposto dalla giunta regionale, assessorato all'igiene e alla sanità, è rilasciato a cura del comune di residenza.

Art. 7.

I ruoli di cui all'art. 1 sono compilati distintamente per comuni di residenza e, per ogni iscritto contengono: nome e cognome, data e luogo di nascita, indirizzo, importo, singola quota capitaria ripartita in sei rate nonchè il riepilogo generale.

I ruoli, vistati dal presidente della giunta regionale, sono resi esecutivi dall'intendente di finanza e, successivamente, trasmessi dall'amministrazione regionale all'esattore comunale competente per territorio.

Art. 8.

La quota capitaria annua di cui all'art. 2 è, per il 1975, pari alla spesa media capitaria annua per l'assistenza ospedaliera rilasciata dall'I.N.A.M. per il 1974.

Per gli anni successivi la quota capitaria sarà pari, o maggiorata, o ridotta, in relazione all'accertamento del costo medio della degenza rilevato nell'anno precedente e sarà fissata con deliberazione della giunta regionale.

Art. 9.

L'esazione delle quote avviene con la procedura prevista per la riscossione delle imposte dirette ed è affidata, con apposita convenzione, alle esattorie delle rispettive giurisdizioni le quali devono versare le somme riscosse allo Stato che le assegna al fondo per l'assistenza ospedaliera di cui all'art. 14 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito nella legge 17 agosto 1974, n. 386.

Art. 10.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 7 marzo 1975

CASCETTA

LEGGE REGIONALE 7 marzo 1975, n. **10.**

Istituzione del comitato regionale per il coordinamento della attività degli enti mutualistici con la programmazione regionale e con l'attività degli enti ospedalieri.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 11 *del* 10 *marzo* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Campania istituisce, ai sensi dell'art 20 del decreto-legge 8 luglio 1974, n 264, convertito nella legge 17 agosto 1974, n. 386, il comitato regionale per il coordinamento dell'attività degli enti mutualistici operanti nella Regione con la programmazione regionale e con l'attività degli enti ospedalieri.

Art 2.

Il comitato ha facoltà di proposta e deve essere sentito sulle questioni attinenti al miglioramento dei servizi sanitari degli enti mutualistici nell'ambito della Regione.

Il comitato svolge i compiti di cui al comma precedente in materia di:

a) indirizzi generali del coordinamento delle attività degli enti mutualistici con la programmazione regionale e con la attività degli enti ospedalieri;

b) utilizzazione e miglioramento dei servizi sanitari degli enti mutualistici nell'ambito della Regione;

c) utilizzazione quanto più soddisfacente dei presidi e dei servizi sanitari degli enti mutualistici in rapporto al territorio;

d) deroghe al divieto di istituire nuove strutture o servizi sanitari e di assumere nuovo personale, ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito nella legge 17 agosto 1974, n. 386, e degli articoli 2 e 5 della legge regionale « Norme per il rispetto della disciplina di cui agli articoli 6 e 7 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito nella legge 17 agosto 1974, n. 386 » approvata dal consiglio nella seduta del 22 gennaio 1975;

e) integrazione organizzativa fra le attività dei vari enti mutualistici;

f) integrazione fra l'assistenza medica domiciliare e quella ambulatoriale ed ospedaliera;

g) collaborazione delle mutue e degli ospedali con le altre strutture sanitarie esistenti sul territorio della Regione per la prevenzione e la riabilitazione.

Art. 3.

Il comitato è presieduto dall'assessore regionale all'igiene e alla sanità o da un suo delegato ed è composto da:

1) un rappresentante per ciascuno dei seguenti enti: I.N.A.M., E.N.P.A.S., I.N.A.D.E.L., E.N.P.D.E.P, casse mutue degli artigiani, dei commercianti e dei coltivatori diretti; un rappresentante delle tre casse marittime e due delle casse aziendali o autonome eletti dalle stesse;

2) otto rappresentanti degli enti ospedalieri, designati dalla F.I.A.R.O. (Federazione italiana amministratori regionali ospedalieri) regionale;

3) sette rappresentanti degli enti locali, di cui cinque designati dall'Associazione nazionale comuni d'Italia e due dalla Unione province d'Italia, scelti in modo da assicurare la rappresentanza delle province delle zone interne della Campania;

4) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali territoriali dei lavoratori, più rappresentative nella Regione, designati dai rispettivi organi regionali;

5) un ufficiale sanitario o un direttore sanitario di ente ospedaliero, scelti dalla giunta su proposta dell'assessore allo igiene e alla sanità;

6) sei esperti di programmazione o organizzazione sanitaria, di cui tre nominati dalla giunta e tre eletti dal consiglio regionale, con voto limitato a due.

Art. 4.

La giunta provvede alla nomina dei membri del comitato con propria deliberazione, su proposta dell'assessore all'igiene e alla sanità.

L'insendiamento del comitato avviene a cura dell'assessore all'igiene e alla sanità, quando risultino designati dagli enti di cui al precedente art. 3 e nominati la metà più uno dei componenti.

Art. 5.

Il comitato cessa alla data dell'entrata in vigore della legge sulla riforma sanitaria.

I membri del comitato durano in carica due anni e possono essere riconfermati per il biennio successivo.

Art. 6.

Il comitato si avvale di una segreteria, nominata dalla giunta regionale su proposta dell'assessore regionale all'igiene e alla sanità e composta da personale della Regione nella misura massima di cinque unità.

La segreteria ha sede presso l'assessorato all'igiene e alla sanità.

Art. 7.

Il comitato è convocato dall'assessore all'igiene e alla sanità almeno quattro volte all'anno.

Il comitato può essere altresì convocato per motivi di urgenza e su richiesta della metà più uno dei suoi componenti o della commissione consiliare competente in materia di igiene e sanità.

Il comitato adotta le sue proposte e pareri a maggioranza semplice dei presenti.

Il comitato può decidere di articolarsi, ove necessario, in gruppi di lavoro incaricati di svolgere indagini, ricerche e rilevamenti in ordine alle questioni attinenti al miglioramento dei servizi sanitari degli enti mutualistici.

Art. 8.

Le spese relative al funzionamento del comitato di coordinamento istituito con la presente legge sono previste in lire cinquemilioni per l'anno 1975 e faranno carico al cap. 1514 (titolo I, sezione XI, rubrica n. 3, categoria III) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1975.

Art. 9.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 7 marzo 1975

CASCETTA

LEGGE REGIONALE 7 marzo 1975, n. **11**.

Norme per il riparto della quota del fondo nazionale per l'assistenza ospedaliera assegnata alla regione Campania.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 11 *del* 10 *marzo* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A decorrere dall'anno finanziario 1975, lo stanziamento assegnato alla regione Campania ai sensi dell'art. 17 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito nella legge 17 agosto 1974, n. 386, per l'espletamento dell'assistenza ospedaliera, è iscritto al cap. 135 sotto la denominazione: « Stanziamento assegnato alla regione Campania ai sensi dell'art. 17 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito nella legge 17 agosto 1974, n. 386 », titolo III, categoria IV dello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione ed è ripartito in base ai criteri fissati dalla presente legge.

Art. 2.

Con la decorrenza di cui al precedente art. 1 e per una entità complessiva pari allo stanziamento previsto allo stesso articolo, nei sottoelencati capitoli con le denominazioni sottoindicate dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione, titolo I, sezione XI, sono iscritte:

a) cap. 1595. — Spese per l'assistenza erogata negli enti ospedalieri;

b) cap. 1595-*bis*. — Spese per l'assistenza ospedaliera erogata dagli istituti di cura convenzionati con la Regione a norma dell'art. 18 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito nella legge 17 agosto 1974, n. 386;

c) cap. 1595-*ter*. — Spese per l'assistenza ospedaliera erogata dalla Regione in forma indiretta ai sensi del secondo e del terzo comma dell'art. 12 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito nella legge 17 agosto 1974, n. 386;

d) cap. 1595-*quater*. — Spese per l'assistenza ospedaliera all'estero degli aventi diritto ai sensi del quinto comma dello art. 12 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito nella legge 17 agosto 1974, n. 386;

e) cap. 1595-*quinquies*. — Spese per l'assistenza ospedaliera ai marittimi all'estero ai sensi dei commi sesto e settimo dello art. 12 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito nella legge 17 agosto 1974 n. 386;

f) cap. 1596. — Spese per lo studio e la riorganizzazione dei servizi e delle attrezzature ospedaliere;

g) cap. 1596-*bis*. — Spese per la formazione e l'aggiornamento professionale del personale ospedaliero;

h) cap. 1596-*ter*. — Spese per lo studio e la definizione delle analisi dei costi dell'assistenza ospedaliera;

i) cap. 1596-*quater*. — Spese per la gestione dello stanziamento di cui all'art. 1 della presente legge;

l) cap. 1597. — Spese per interventi aggiuntivi diretti allo adeguamento delle strutture e dei servizi ospedalieri delle zone interne, volti ad assicurare prestazioni uniformi e ad eliminare differenze tra le varie zone della Regione;

m) cap. 1598. — Fondo di riserva di cui al successivo articolo 9.

Nelle spese previste alla lettera *a*) del precedente comma sono comprese anche quelle relative al rinnovo e all'adeguamento delle attrezzature sanitarie, nonchè quelle relative alla istituzione di nuove divisioni, sezioni e servizi e l'assunzione di nuovo personale presso gli enti ospedalieri ai sensi degli articoli 6 e 8 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito nella legge 17 agosto 1974, n. 386.

Art. 3.

La giunta è autorizzata, per l'anno finanziario 1975, ad assegnare ai capitoli di spesa di cui al precedente art. 2 le quote dello stanziamento attribuito alla Regione ai sensi del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito nella legge 17 agosto 1974, n. 386, calcolate in base alle seguenti percentuali:

a) cap. 1595: 66 %;
b) cap. 1595-*bis*: 25 %;
c) cap. 1595-*ter*: 1 %;
d) cap. 1595-*quater*: 1 %;
e) cap. 1595-*quinquies*: 1 %;
f) cap. 1596: 0,10 %;
g) cap. 1596-*bis*: 0,50 %;
h) cap. 1596-*ter*: 0,10 %;
i) cap. 1596-*quater*: 0,10 %;
l) cap. 1597: 3 %;
m) cap. 1598: 2,20 %.

La giunta è altresì autorizzata, nel corso dell'anno finanziario 1975, a proporre al consiglio modifiche delle percentuali di cui al comma precedente e i conseguenti storni da un capitolo all'altro in relazione all'andamento della spesa ed ogni qualvolta gli stessi si rendessero necessari.

A decorrere dall'anno finanziario 1976, le quote assegnate ai singoli capitoli saranno fissate, compatibilmente con l'entità complessiva dello stanziamento di cui al precedente art. 1, in base all'accertamento dei costi riscontrati nell'esercizio precedente e sulla scorta delle risultanze delle analisi di cui alla lettera *h*) del primo comma del precedente art. 2.

Art. 4.

Le spese degli enti ospedalieri, di cui alla lettera *a*) del precedente art. 2, sono finanziate dalla Regione secondo la ripartizione e le modalità seguenti:

a) Finanziamento fisso. E' ammesso per le voci:

1) stipendi, indennità, assegni fissi ed oneri contributivi, compresi gli oneri derivanti dagli scatti di anzianità e dalla applicazione di contratti collettivi di lavoro, relativi al personale regolarmente assunto con atti debitamente esecutori ed in servizio alla data del 25 settembre 1974, nonchè quelli relativi al personale eventualmente assunto fino al 31 dicembre 1974 in virtù dell'art. 6 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito nella legge 17 agosto 1974, n. 386, e dell'art. 3 della legge regionale 4 settembre 1974, n. 50; oneri per il personale assunto in sostituzione di personale cessato dal servizio o collocato in aspettativa senza assegni o in congedo per gravidanza e puerperio; oneri eventuali a carico degli enti per il personale in quiescenza;

2) emolumenti a consulenti medici, e per esami e terapie affidate ad esterni e derivanti da convenzioni in atto al 31 dicembre 1974 o successivamente autorizzate dalla giunta regionale;

3) spese per gli organi dell'ente;

4) canoni reali di locazione, in atto al 31 dicembre 1974 o successivamente autorizzati dalla giunta regionale;

5) rate di ammortamento dei mutui, prestiti, obbligazioni ed altri prestiti pluriennali stipulati entro il 31 dicembre 1974;

6) compensi al personale per ore di lavoro straordinario e pronta reperibilità, nei limiti fissati dagli accordi nazionali di lavoro stipulati ai sensi dell'art. 40 della legge 12 febbraio 1968, n. 132 ed alle norme del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito nella legge 17 agosto 1974, n. 386.

La giunta provvede all'erogazione delle somme su richiesta degli enti ospedalieri, in relazione al bilancio di previsione approvato dall'organo regionale di controllo.

L'erogazione avviene per trimestralità anticipate calcolate in tre dodicesimi del bilancio di previsione di cui al comma precedente e sui consuntivi di cassa relativi alla trimestralità precedente.

Alla chiusura dell'esercizio ed in base al conto consuntivo approvato dall'organo regionale di controllo, la giunta procederà alle operazioni di conguaglio, da rivalere sui finanziamenti relativi al nuovo anno finanziario.

b) Finanziamento variabile. E' ammesso per le voci:

1) medicinali, presidi chirurgici, materiali diagnostici e terapeutici;

2) vitto ai degenti;

3) combustibili, utenze di energia elettrica, acqua, gas, telefono;

4) lavanderia, guardaroba, pulizia, trasporti ed altri servizi svolti direttamente o conferiti in appalto e consumi diversi relativi (materiali di pulizia, stoviglie, posaterie, articoli diversi);

5) manutenzione ordinaria degli edifici e delle attrezzature;

6) spese generali e diverse (stampati, cancelleria, spese postali abbonamenti spese legali, studi e documentazioni, vigilanza notturna, contributi associativi);

7) mensa ai dipendenti, quando erogata

La giunta provvede all'erogazione delle somme su richiesta degli enti ospedalieri suffragata dalla rappresentazione dei costi, iscritti nel bilancio di previsione ed accertati nell'anno precedente, maggiorati in relazione all'aumento dei prezzi registrato o presumibile nell'anno in corso.

L'erogazione avviene per trimestralità anticipate secondo le modalità di cui al comma precedente.

c) Finanziamenti eventuali. Sono ammessi per le voci:

1) rinnovo ed adeguamento delle attrezzature sanitarie;

2) istituzione di nuove divisioni, sezioni e servizi ed assunzione di nuovo personale a norma degli articoli 6 e 8 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito nella legge 17 agosto 1974, n. 386;

3) studio e riorganizzazione dei servizi e delle attrezzature ospedaliere;

4) formazione e aggiornamento professionale del personale ospedaliero.

La giunta provvede all'erogazione delle somme su richiesta degli enti ospedalieri o su suo diretto affidamento agli stessi in base a specifici piani di riparto degli stanziamenti assegnati ai capitoli di cui alle lettere *f*), *g*) ed *l*) dell'art. 2 della presente legge, predisposti dalla giunta stessa su proposta dell'assessore all'igiene e alla sanità ed approvati dal consiglio regionale.

Art. 5.

Gli enti ospedalieri predispongono il bilancio di previsione calcolando i finanziamenti di cui al precedente art. 4 al netto dei proventi derivanti da prestazioni ambulatoriali o da prestazioni a terzi non aventi diritto, ai sensi dell'art. 12 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito nella legge 17 agosto 1974, n. 386, da ricoveri in camere speciali, nonchè da ogni altro provento spettante agli enti stessi a qualsiasi titolo e non vincolato a destinazione specifica, ivi comprese le altre entrate anche di natura patrimoniale non previste dal punto 4 dell'art. 14 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito nella legge 17 agosto 1974, n. 386.

Il progetto di bilancio di previsione è predisposto dagli enti ospedalieri e trasmesso alla giunta regionale entro il 30 settembre di ogni anno.

La giunta entro il 30 novembre fissa, in base ai criteri di cui ai capitoli precedenti, i finanziamenti da assegnare a ciascun ente.

Gli enti ospedalieri provvedono, entro il 31 dicembre, alla approvazione del proprio bilancio di previsione per l'esercizio successivo ed alla trasmissione dello stesso alla giunta.

I finanziamenti della Regione ed i proventi di cui al comma precedente, valutati preventivamente sulla scorta delle risultanze dell'esercizio precedente, sono iscritti nella previsione dell'entrata dei bilanci degli enti ospedalieri.

Art. 6.

Il finanziamento della spesa di cui alla lettera *b*) dell'articolo 2 della presente legge è disposto dalla giunta regionale a termini delle convenzioni in atto alla data dell'entrata in vigore del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito nella legge 17 agosto 1974, n. 386, o successivamente stipulate ai sensi dell'art. 18 della stessa.

L'erogazione delle somme da parte della giunta è subordinata all'assolvimento delle prescrizioni e secondo le modalità previste nelle convenzioni ed in conformità all'art. 8 della legge regionale sull'assistenza ospedaliera approvata dal consiglio nella seduta del 22 gennaio 1975.

Art. 7.

La spesa di cui alla lettera *c*) del precedente art. 2 è rimborsata dalla giunta regionale a coloro che hanno fruito della assistenza in forma indiretta in base alla legge regionale sulla assistenza ospedaliera approvata dal consiglio nella seduta del 22 gennaio 1975.

Art. 8.

La spesa di cui alla lettera *d*) del precedente art. 2 è liquidata dalla giunta regionale in base a quanto previsto dallo art. 12 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito nella legge 17 agosto 1974, n. 386, e dalla relativa legge regionale sull'assistenza ospedaliera approvata dal consiglio nella seduta del 22 gennaio 1975.

Art. 9.

Il fondo di riserva di cui alla lettera *m*) dell'art. 2 della presente legge è destinato a far fronte ai maggiori oneri che si riscontrano, nel corso dell'esercizio, per le spese previste alle lettere *a*) e *b*) dello stesso art. 2 e limitatamente ai numeri 1, 2 e 3 della lettera *a*) del precedente art. 4.

Art. 10.

Gli oneri relativi alle gestioni degli enti ospedalieri negli anni finanziari precedenti al 1° gennaio 1975 restano a carico degli enti stessi che ne curano la liquidazione con le risorse iscritte nei relativi bilanci.

Le scritture contabili relative alle gestioni degli esercizi 1974 e precedenti e quelle relative alle gestioni degli esercizi successivi dovranno essere redatte e conservate separatamente.

La Regione risponde dei finanziamenti necessari all'assistenza ospedaliera negli enti ospedalieri a decorrere dal 1° gennaio 1975, nella misura corrispondente all'entità dello stanziamento di cui al precedente art. 1 e secondo i criteri e le modalità di cui alla presente legge.

Art. 11.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 7 marzo 1975

CASCETTA

LEGGE REGIONALE 7 marzo 1975, n. 12.

Variazioni al bilancio per l'anno finanziario 1974 (secondo provvedimento per assestamento).

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 11 *del* 10 *marzo* 1975)

(2771)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100751280)